PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAVIA

Ufficio del Pubblico Ministero

INDICE DEGLI ATTI

Faldone: 0 - NON CLASSIFICABILE

fascicolo nr. PM : 2025/9241 (NOTI) GIUIUSA CHIARA

Documento		Pagine		Data
002	INDICE ATTI Indice Atti di Faldone: Generato automaticamente;	0	0	17/02/2026
AK4	QUERELA (ART. 336 CPP) - DA SICP	1	8	23/12/2025
S18	ALLEGATO (IN CNR) - DA SICP	9	9	23/12/2025
S18	ALLEGATO (IN CNR) - DA SICP	10	10	23/12/2025
S18	ALLEGATO (IN CNR) - DA SICP	11	11	23/12/2025
S18	ALLEGATO (IN CNR) - DA SICP	12	12	23/12/2025
S18	ALLEGATO (IN CNR) - DA SICP	13	50	23/12/2025
S18	ALLEGATO (IN CNR) - DA SICP	51	51	23/12/2025
004	CERTIFICATO PENALE	52	52	30/12/2025
000	NON CLASSIFICATO	53	56	28/01/2026
Q31	RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE TOTALE - DA SICP	57	59	28/01/2026
P77	AVVISO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ALLE PARTI OFFESE (408) - DA SICP	60	61	28/01/2026
466	RELATA DI NOTIFICA	62	63	30/01/2026
S32	OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE - DA SICP	64	80	17/02/2026

AVV. ANDREA CARLO POMA
CORSO MAZZINI, 10 - 27100 PAVIA (PV)
TEL. 0382 - 494545 FAX 0382 - 478689

Procura di PAVIA ricevuto il 23/12/2025 15:57

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA

Atto di querela / denuncia

Il sottoscritto **Gianluca Di Bartolo,** nato a Mussomeli (CL) il 16 giugno 1991, residente in Pavia (PV), via Enrica Malcovati n. 4, codice fiscale DBR GLC 91H16 F830H,

rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, come da nomina in calce al presente atto, da e presso il difensore di fiducia, Avv. Andrea Carlo Poma del Foro di Pavia, con studio in Pavia (PV), corso Mazzini n. 10, codice fiscale PMO NRC 66A15 G388V, p.e.c. andrea.poma@pavia.pecavvocati.it, con il presente atto sporge formale

querela / denuncia

nei confronti dell'Avv. **Fabrizio Comini**, nato a Pavia (PV) il 22 luglio 1979, residente in Pavia (PV), via Trieste n. 29, codice fiscale CMN FRZ 79L22 G388W,

per il reato p. e p. dall'artt. 595, comma 3, c.p., nonché per ogni altra, o diversa. ipotesi di reato che dovesse dall'Autorità Giudiziaria adìta essere accertata, o configurata, relativamente a quanto *infra* dedotto.

Premesso

Fabrizio Comini, Avvocato del Foro di Pavia, nonché attivista politico (è infatti capolista del gruppo politico di minoranza San Genesio Futura), è solito utilizzare il proprio profilo Facebook come canale di diffusione di informazioni, post e video relativi alle vicissitudini, politiche e non, del Comune di San Genesio ed Uniti.

Facendo nomi e cognomi delle persone che, a suo dire, figurano coinvolte nelle medesime vicissitudini.

Ed utilizzando, spesso, toni ed espressioni che travalicano abbondantemente il normale diritto di critica, rendendo affermazioni che hanno un contenuto indiscutibilmente accusatorio e, soprattutto, diffamatorio.

Per tale motivo, egli - come, peraltro, lui stesso racconta in un video appositamente diffuso, facendone quasi un vanto - è stato negli ultimi tempi già raggiunto da querele e da denunce, sporte da diverse persone, ricoprenti anche incarichi politici, le quali si sono evidentemente sentite offese nel proprio onore e pregiudicate nella propria reputazione.

Infatti, anche lo stesso esponente Gianluca Di Bartolo, in data 09.08.2024, ha querelato, per diffamazione aggravata, Fabrizio Comini, dando origine al procedimento penale che si è svolto davanti al Tribunale di Pavia con il n. 6412/2024 R.G.N.R..

E che, di recente, si è tuttavia concluso con una pronuncia di archiviazione, avendo il Giudice per le indagini preliminari - come prontamente riportato dall'*ex* indagato sul proprio profilo Facebook - ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica.

Ragione per cui, pur essendo le espressioni utilizzate oggettivamente offensive della reputazione, le stesse, nel caso di specie, sono state ricondotte ad un supposto "*... legittimo esercizio del diritto di critica da parte di un soggetto che partecipa attivamente alla vita politica del territorio, trattandosi di post pubblicati in prossimità di elezioni europee ...*".

Fabrizio Comini, comunque, pur consapevole della pendenza del menzionato procedimento a proprio carico, anche durante le indagini che hanno caratterizzato quest'ultimo, e pure in seguito, ha ostinatamente perseverato nella propria condotta diffamatoria, continuando a pubblicare

post nei quali, in modo palese, ha associato la persona dell'esponente ad associazioni mafiose.

Oggi, tuttavia, si ritiene che la misura sia ormai colma.

E che davvero la situazione sia divenuta intollerabile, inammissibile ed inconfutabilmente illegale.

Non esite alcuna esimente in grado di "giustificare" le accuse diffamanti fatte circolare dal sedicente politico.

E non vi sono elezioni in vista.

Ed è ora che Fabrizio Comini impari come ci si deve comportare.

Soprattutto, che apprenda - lui che, tra l'altro, è un Avvocato - come ci si deve muovere, nel rispetto della legalità.

Allo scopo, l'esponente, con il presente atto, intende sporgere querela per tutte le affermazioni diffamatorie, che sono rinvenibili nei post e nei video tuttora presenti sul profilo Facebook di Fabrizio Comini; e che sono pubblicati in epoca successiva a quella nella quale si collocano le precedenti condotte diffamatorie, già fatte oggetto della querela del 09.08.2024.

In particolare, si inizia dal post dell'01.10.2025 (**doc. 1**), con il quale Fabrizio Comini aggiorna i propri *followers* circa l'andamento del noto (alla cittadinanza pavese) processo denominato "Clean 1", attualmente in corso davanti al Tribunale di Pavia.

Affermando che "... *Un mesetto di attesa per conoscere i nomi di coloro che nel processo pubblico saranno chiamati a rispondere ed a raccontare il "sistema San Genesio" cioè quel* ***sistema affaristico criminale****, che da anni ormai raccontiamo. N.b. Per la locuzione "sistema affaristico criminale" sono stato additato, denunciato dall'imputato Di Bartolo per diffamazione aggravata a mezzo facebook. Questo è. ...*".

Per poi passare al secondo post (**doc. 2**), che presenta un contenuto ancor più gratuitamente diffamatorio e che, per tale motivo, non può per nessun motivo essere giustificato da una presunta, quanto inesistente, esigenza di cronaca.

Si tratta di un post del 04.10.2025, a commento di un video del noto scrittore ed opinionista Roberto Saviano.

Nel quale si legge: "... *Io sono subissato di querele da parte di coloro che sono direttamente oppure indirettamente coinvolti nel processo Clean 1. Il metodo è lo stesso, come dire quindi che la cultura non sia la stessa ? Credo che la* ***Direzione Distrettuale Antimafia di Milano dovrebbe interessarsi del sistema che sta emergendo, anche per queste ultime querele collaterali a mio carico*** ..." .

Mentre, nella bio del video di Roberto Saviano, si legge altresì: "... *La strategia delle mafie è antica: non possono smentire i fatti, allora provano a delegittimare chi li racconta. Bidognetti e i suoi legali provarono a screditarmi mettendo in discussione un passaggio di Gomorra* ...".

Chiaro, palese ed inconfutabile, dunque, è il voluto accostamento, che Fabrizio Comini fa, tra i soggetti (*ivi* incluso l'esponente) a vario titolo coinvolti nel processo Clean 1 ed il metodo mafioso.

Per poi proseguire con il terzo post, datato 06.10.2025 (**doc. 3**), nel quale si dice: "... *Leggo che l'amministrazione Tessera di San Genesio ed Uniti ha impegnato a bilancio 592.000,00 euro per restituirli al Ministero in conseguenza di Clean 1. E cosa vuol dire? Vuol dire che i cittadini tutti ripagheranno con le loro tasche il buco creato da quanto* ***depredato*** *da CiviligLab, IPM Project e impresa Maiorino. Per quanto riguarda CiviligLab - società di Ciocca e Di Bartolo - la quota* ***depredata*** *è di*

duecentottantamila euro. Siete contenti di ripagare con i NOSTRI soldi il buco fatto dagli imputati di Clean 1 + Ciocca ? ...".

Ed ancora, in data 14.10.2025 (**doc. 4**), sempre attraverso il proprio profilo Facebook, di libera consultazione, Fabrizio Comini ha pubblicato tutti gli atti del conclusosi procedimento penale sopra menzionato.

Accompagnandone la divulgazione con le seguenti, sintomatiche, frasi: "... *Prosegue la saga delle denunce per diffamazione nei confronti dell'avv. Comini. L'unico comun-denominatore che accomuna tutte le querele è il fatto che queste siano proposte tutte dalla cricca o - come non piace a loro essere chiamati* - ***sistema affaristico criminale*** ...".

Evidente era, ed è, non soltanto la volontà di Fabrizio Comini di continuare a screditare l'esponente, includendolo in quella che lui appositamente definisce, con valenza dispregiativa e denigratoria, "cricca" e "sistema affaristico criminale", ma pure l'atteggiamento di sfida, e perfino di ostentata superiorità, che il medesimo Fabrizio Comini, attraverso la divulgazione di tutti gli atti che ne fanno parte, assume con riguardo al procedimento penale che, all'epoca, lo ha visto coinvolto.

Ed arriviamo, infine, ai fatti più recenti.

Anche (forse) galvanizzato dall'avvenuta citata archiviazione, Fabrizio Comini prosegue tranquillamente nella propria condotta, con atteggiamento (sia consentito dirlo) addirittura provocatorio.

Invero, abbiamo il post del 15.11.2025: "... *al di là del dato puramente* ***criminale*** *e quindi processuale, non vi fa schifo che il Comune e quindi il Sindaco e la sua amministrazione abbiano ingrossano le tasche di Ciocca e di Di Bartolo e averlo fatto con i soldi pubblici, cioè di tutti i cittadini ? ...*" (**doc. 5**).

E poi il post del 30.11.2025, in calce al quale, rispondendo al commento lasciato da una certa Mimma Rocca, Fabrizio Comini afferma: "... *io La ringrazio perché è grazie a questo sostegno pubblico che mi dà la forza di combattere il* ***crimine*** *locale* ..." (**doc. 6**).

Evidente, a questo punto, è non soltanto (come già si è detto) la volontà di Fabrizio Comini di continuare a screditare l'esponente, includendolo in quella che lui appositamente definisce "cricca" e "sistema affaristico criminale", ma pure l'atteggiamento di avvertita ed ostentata immunità, che il medesimo Fabrizio Comini, attraverso la divulgazione degli atti processuali, assume con riguardo alla macchina della giustizia.

Alla luce di tutto quanto precede, allora, l'esponente non può che chiedere all'Autorità Giudiziaria competente di procedere penalmente nei confronti di Fabrizio Comini, responsabile dei fatti sopra esposti, con istanza di punizione del medesimo e con riserva di costituzione, quale parte civile, nel corso del procedimento che deriverà dal presente atto.

Chiede, ai sensi degli artt. 406, III comma, e 408, II e III comma, c.p.p., di essere informato in merito ad eventuali richieste, rispettivamente, di proroga dei termini previsti per le indagini preliminari, o di archiviazione del procedimento.

Dichiara la propria disponibilità ad essere ascoltato e/o a fornire eventuali ulteriori chiarimenti.

L'esponente, infine, quale parte offesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 96, II comma, c.p.p., dichiara: di nominare quale proprio difensore di fiducia l'Avv. **Andrea Carlo Poma** del Foro di Pavia, presso il cui studio professionale elegge domicilio; di delegare il medesimo Avv.

Poma alla presentazione del sopra esteso atto di querela / denuncia, con pure facoltà di sub delega; di conferire allo stesso Avv. Poma ogni facoltà di legge, compresa quella di eventualmente delegare e nominare sostituti.

Gli conferisce, altresì, procura per presentare opposizione all'eventuale richiesta di archiviazione, ai sensi degli artt. 408, III comma, e 410, I comma, c.p.p..

Gli conferisce, infine, procura speciale per esercitare l'azione civile nel futuro procedimento penale, per costituirsi nello stesso parte civile, per redigere il relativo atto, nonché per transigere, per conciliare, per fare ed accettare rinunce, per nominare sostituti e consulenti tecnici, e per rimettere querele.

Dichiara, ai sensi del d.l.vo n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni, di essere stato edotto del fatto che i propri dati (personali, sensibili e giudiziari) richiesti, o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini dell'assolvimento dell'incarico professionale sopra conferito e presta pertanto il proprio consenso al loro trattamento.

Prende inoltre atto che i dati in questione verranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario all'espletamento dell'incarico professionale sopra conferito.

Si allegano, in copia, i seguenti documenti:

- lo *screenshot* tratto dal profilo Facebook di Fabrizio Comini riportante il post datato 01.10.2025 (**doc. 1**);
- lo *screenshot* tratto dal profilo Facebook di Fabrizio Comini riportante il post datato 04.10.2025 (**doc. 2**);
- lo *screenshot* tratto dal profilo Facebook di Fabrizio Comini riportante il post datato 06.10.2025 (**doc. 3**);

- lo *screenshot* tratto dal profilo Facebook di Fabrizio Comini riportante il post datato 14.10.2025, con i documenti associati (**doc. 4**);

- lo *screenshot* tratto dal profilo Facebook di Fabrizio Comini riportante il post datato 15.11.2025 (**doc. 5**);

- lo *screenshot* tratto dal profilo Facebook di Fabrizio Comini riportante il post datato 30.11.2025 (**doc. 6**).

Pavia, lì 23.12.2025

Ing. Gianluca Di Bartolo

Gianluca Di Bartolo
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Ingegnere
23.12.2025 15:26:20 GMT+01:00

è autentica

Avv. Andrea C. Poma

ANDREA CARLO ANGELO MARIA POMA
AVVOCATO
23.12.2025 15:50:06 GMT+01:00

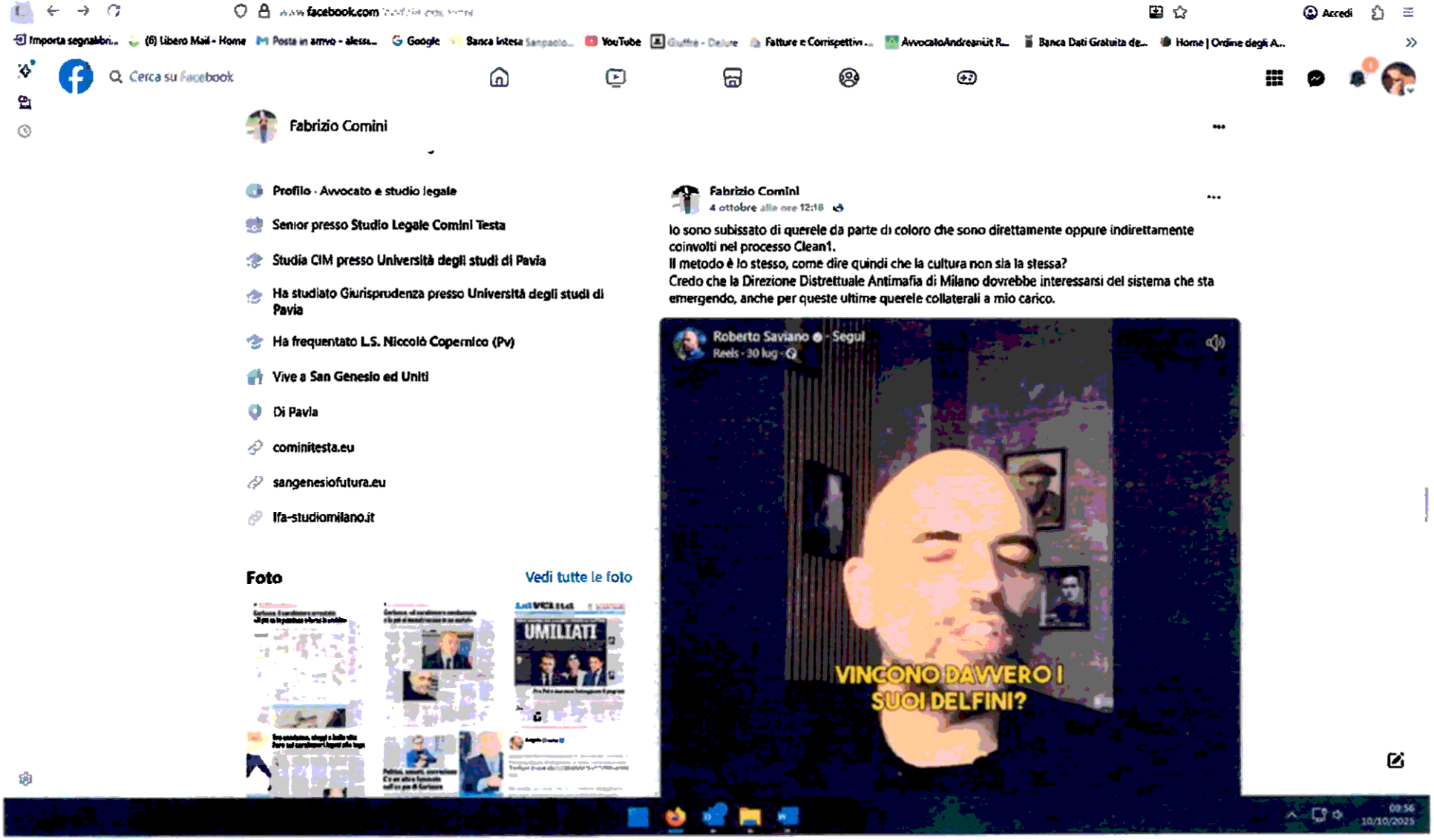
www.facebook.com
Importa segnalibri...
(6) Libero Mail - Home
Posta in arrivo - alessa...
Google
Banca Intesa Sanpaolo...
YouTube
Giuffrè - Deluxe
Fatture e Corrispettivi...
AvvocatoAndreani.it R...
Banca Dati Gratuita de...
Home | Ordine degli A...
Accedi
Cerca su Facebook
Fabrizio Comini
Profilo · Avvocato e studio legale
Senior presso Studio Legale Comini Testa
Studia CIM presso Università degli studi di Pavia
Ha studiato Giurisprudenza presso Università degli studi di Pavia
Ha frequentato L.S. Niccolò Copernico (Pv)
Vive a San Genesio ed Uniti
Di Pavia
cominitesta.eu
sangenesiofutura.eu
lfa-studiomilano.it
Foto
Vedi tutte le foto
UMILIATI
Fabrizio Comini
4 ottobre alle ore 12:18
Io sono subissato di querele da parte di coloro che sono direttamente oppure indirettamente coinvolti nel processo Clean1.
Il metodo è lo stesso, come dire quindi che la cultura non sia la stessa?
Credo che la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano dovrebbe interessarsi del sistema che sta emergendo, anche per queste ultime querele collaterali a mio carico.
Roberto Saviano · Segui
Reels · 30 lug
VINCONO DAVVERO I SUOI DELFINI?
09:56
10/10/2025

DOC. 21

www.facebook.com

Importa segnalibri... (6) Libero Mail - Home Posta in arrivo - alessi... Google Banca Intesa Sanpaolo... YouTube Giuffrè - DeJure Fatture e Corrispettivi ... AvvocatoAndreani.it R... Banca Dati Gratuita de... Home | Ordine degli A...

Accedi

Cerca su Facebook

Fabrizio Comini

#shabang #bicicletta

Profilo · Avvocato e studio legale

Senior presso **Studio Legale Comini Testa**

Studia CIM presso **Università degli studi di Pavia**

Ha studiato Giurisprudenza presso **Università degli studi di Pavia**

Ha frequentato **L.S. Niccolò Copernico (Pv)**

Vive a **San Genesio ed Uniti**

Di **Pavia**

cominitesta.eu

sangenesiofutura.eu

lfa-studiomilano.it

Foto Vedi tutte le foto

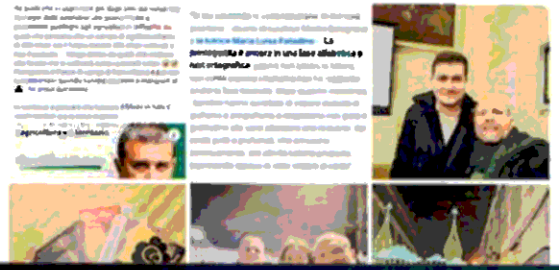

Scrivi un commento...

Fabrizio Comini
15 novembre ·

In questo post del nostro blog troverete conservati anche i documenti sui quali abbiamo ricostruito quanto sia costato lo scempio della "nuova scuola materna"

Di tutti i numeri, lo schifo vero, sono gli € 176.696,00 pagati dal Comune alla CivilingLab STP di Ciocca e Di Bartolo -E SOLO PER QUANTO RIGUARDA LA "NUOVA SCUOLA MATERNA"- perchè poi c'è tutta la parte relativa alla ristrutturazione della scuola primaria.

Al di là del dato puramente criminale e quindi processuale, non vi fa schifo che il Comune e quindi il Sindaco e la sua amministrazione, abbiano ingrossato le tasche di Ciocca e Di Bartolo e averlo fatto con i soldi pubblici, cioè di tutti i cittadini?

San Genesio Futura
15 novembre

Le parole della militanza e della passione civile.... Altro...



11:47
18/12/2025

DOC. 5

www.facebook.com

Importa segnalibri... | (6) Libero Mail - Home | Posta in arrivo - alessi... | Google | Banca Intesa Sanpaolo... | YouTube | Giuffrè - DeJure | Fatture e Corrispettivi ... | AvvocatoAndreamut R... | Banca Dati Gratuita de... | Home | Ordine degli A...

Accedi

Cerca su Facebook

Fabrizio Comini

Foto

Vedi tutte le foto



Amici

Vedi tutti gli amici

3 amici in comune



Valentina Zecchini Vaghi | Silvia Bissolotti | Elena Buratti

Fabrizio Comini
1 ottobre alle ore 07:47

In tutto questo bailamme, vi aggiorno sul processo Clean1.

Ieri si sarebbe dovuta tenere l'ultima udienza della fase preliminare al cui esito avremmo dovuto conoscere quanti e quali imputati sarebbero stati rinviati a giudizio.

Tuttavia a causa di una indisposizione del Giudice, l'udienza è stata rinviata e ci riaggiorneremo a fine ottobre, parrebbe il 24/10.

Un mesetto di attesa per conoscere i nomi di coloro che nel processo pubblico saranno chiamati a rispondere ed a raccontare il "sistema San Genesio" cioè quel sistema affaristico criminale, che da anni ormai raccontiamo.

n.b.

Per la locuzione "sistema affaristico criminale" sono stato additato, denunciato dall'imputato Di Bartolo per diffamazione aggravata a mezzo facebook.

Questo è.

Buon mercoledì a tutti.

14 Commenti: 2 Condivisioni: 2

Mi piace | Commenta | Condividi

Visualizza altri commenti

Sandra Basti
Grazie Fabrizio per gli aggiornamenti puntuali e necessari, è un esercizio di cittadinanza responsabile che ci aiuti a fare. Se c'è o meno corruzione nel nostro territorio, non è una differenza da poco.

1 sett Mi piace Rispondi 5

Scrivi un commento...

Fabrizio Comini
1 ottobre alle ore 07:33 ·

Per un precedente post di condivisione dell'ottimo Alemanno, nel quale mi sono speso sia

09:58
10/10/2025

DOC. 1

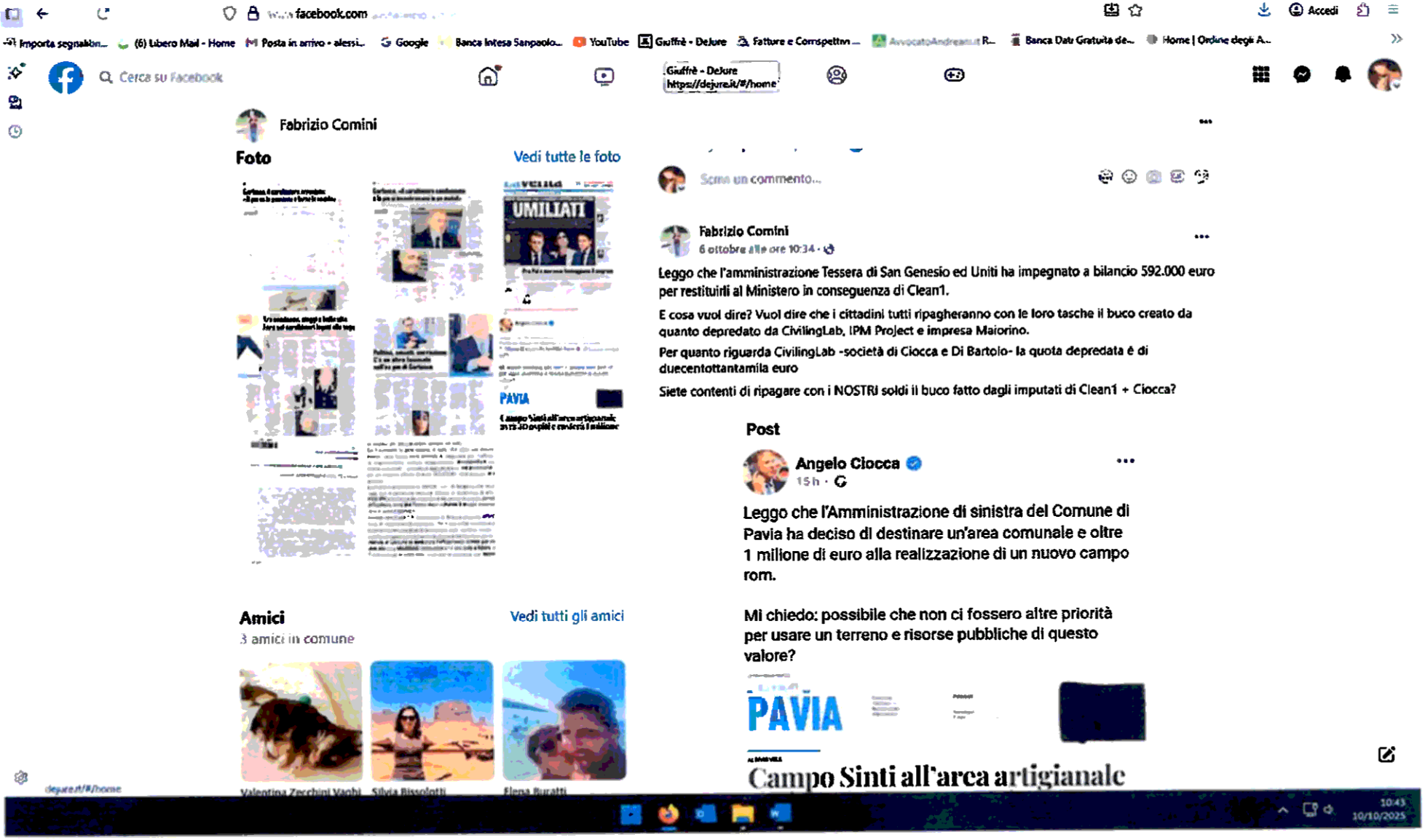
facebook.com
Accedi
Importa segnalibri...
(6) Libero Mail - Home
Posta in arrivo - alessi...
Google
Banca Intesa Sanpaolo...
YouTube
Gaffrè - DeJure
Fatture e Corrispettivi...
Banca Dati Gratuita de...
Home | Ordine degli A...
Cerca su Facebook
Gaffrè - DeJure
https://dejure.it/#/home
Fabrizio Comini
Foto
Vedi tutte le foto
UMILIATI
PAVIA
Amici
Vedi tutti gli amici
3 amici in comune
Valentina Zecchini Vaghi
Silvia Bissolotti
Elena Buratti
Scrivi un commento...
Fabrizio Comini
6 ottobre alle ore 10:34 ·
Leggo che l'amministrazione Tessera di San Genesio ed Uniti ha impegnato a bilancio 592.000 euro per restituirli al Ministero in conseguenza di Clean1.
E cosa vuol dire? Vuol dire che i cittadini tutti ripagheranno con le loro tasche il buco creato da quanto depredato da CivilingLab, IPM Project e impresa Maiorino.
Per quanto riguarda CivilingLab -società di Ciocca e Di Bartolo- la quota depredata è di duecentottantamila euro
Siete contenti di ripagare con i NOSTRI soldi il buco fatto dagli imputati di Clean1 + Ciocca?
Post
Angelo Ciocca
15 h ·
Leggo che l'Amministrazione di sinistra del Comune di Pavia ha deciso di destinare un'area comunale e oltre 1 milione di euro alla realizzazione di un nuovo campo rom.
Mi chiedo: possibile che non ci fossero altre priorità per usare un terreno e risorse pubbliche di questo valore?
PAVIA
Campo Sinti all'arca artigianale
dejure.it/#/home
10:43
10/10/2025

Doc. 3

12:48

www.sangenesiofutura.eu

La querela per diffamazione dell'Ing. Di Bartolo nei confronti dell'avv. Fabrizio Comini

Ott 14, 2025 — da Fabrizio Comini

in News, Processo Clean 1

Prosegue la saga delle denunce per diffamazione nei confronti dell'avv. Comini.

L'unico comun-denominatore che accomuna tutte le querele è il fatto che queste siano proposte tutte dalla cricca o -come non piace a loro essere chiamati- sistema affaristico criminale.

In libera consultazione.

922277 Download

Condividi:

Facebook X

Privacy - Termini

DOC. 4

6 di 12

DETTAGLIO FASCICOLO

Numero Protocollo	
PM	R2024/019403

Tipo Registro:	ANNOTAZIONE PRELIMINARE
Data Prima Iscrizione:	09/09/2024 18:43
Iter del procedimento:	000 – ISCRIZIONE
Materia:	
Argomento:	
Tipo Rito:	
Note:	

NOTIZIE DI REATO:

	Data Perv.	Fonte Notizia	N. Prot.	Data Atto	Stato	Contenuto
1 - Notizia di Reato	09/09/2024 00:00	QUESTURA - D.I.G.O.S.	45277/2024	09/09/2024 00:00	Attivo	C.N.R. - ART.595 C.3 E 684 C.P. - COMINI FABRIZIO 22.07.1979 PAVIA - P.O. DI BARTOLO GIANLUCA 16.06.1991 MUSSOMELI (CL)

AUTORI DEL FATTO:		Tot. 1
1	Nominativo	**COMINI FABRIZIO**
	Iter	000 - ISCRIZIONE
	Data iscrizione	09/09/2024 00:00
	Data di nascita	22/07/1979
	Luogo di nascita	PAVIA - ITALIA
	Luogo di residenza	
	Posizione Giuridica	LIBERO
	Cittadinanza	ITALIA
	Altra Cittadinanza	
	Precedente Cittadinanza	
	Codice Fiscale	
	Motivazione Assenza Codice Fiscale	NON PRESENTE
	CUI	
	Motivazione Assenza CUI	NON PRESENTE
	Lingua Parlata	ITALIANO

PARTI OFFESE:		Tot. 1
1	Nominativo	DI BARTOLO GIANLUCA
	Data iscrizione	09/09/2024 00:00
	Data di nascita	16/06/1991
	Luogo di nascita	MUSSOMELI - ITALIA
	Lingua Parlata	ITALIANO

Totale pagine: 2
Utente: 30042
Data Stampa: 10/09/2024 08:36:47

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pavia

V.to,

si dispone l'iscrizione come da c.n.r.

con assegnazione in automatico.

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Fabio Napoleone

Ministero dell'Interno
Questura di Pavia - DIGOS
Prot. 0046277 del 09/09/2024 Uscita Cod. Amm. m_t
AOO PVPQ00
Data 09/09/2024 12:34:56

QUESTURA DI PAVIA

DIVISIONE INVESTIGAZIONI GENERALI OPERAZIONI SPECIALI

Cat. II^/2024/DIGOS/Sez. Inv. Pavia, *data del protocollo*

OGGETTO: Comunicazione notizia di reato ex art. 347 C.P.P..

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI **PAVIA**

Ipotesi di reato:

Diffamazione a mezzo di social network e Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 595 commi 3 e 684 C.P.).

Persona/e indagata/e in stato di libertà:

Avv. **COMINI Fabrizio**, nato il 22.07.1979 a Pavia, ivi residente in via Trieste n.29.

Parte/i Offesa/e - Persona/e offesa/e:

DI BARTOLO Gianluca, nato il 16.06.1991 a Mussomeli (CL) e residente a Pavia in via Malcovati n°4, tel. 3662946096.

Persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini:

///

Data della commissione dei fatti:

indicativamente a partire dalla seconda settimana del mese di giugno 2024.

Luogo della commissione dei fatti:

Social network Facebook.

Fonte della notizia:

Ratifica verbale di denuncia/querela.

Elementi essenziali del fatto:

In data 9 agosto 2024, alle ore 13.00, si presentava presso l'Ufficio Denunce della Questura di Pavia il sopra citato DI BARTOLO Gianluca, ingegnere titolare di uno studio professionale sito a San Genesio ed Uniti (PV), al fine di ratificare un formale atto di denuncia/querela. Nella circostanza la parte offesa ha rappresentato che, a partire dalla seconda settimana del mese di giugno 2024, su iniziale segnalazione della propria madre, aveva preso coscienza che l'avvocato **COMINI Fabrizio** avrebbe ripetutamente pubblicato sulla bacheca del proprio profilo "Facebook", aperto ad una visione pubblica, messaggi/post ritenuti diffamatori e lesivi della propria reputazione personale e professionale. Nel medesimo atto, inoltre, il DI BARTOLO ha segnalato che sulla bacheca in parola il COMINI avrebbe postato, con l'intento di screditarlo pubblicamente, stralci di atti di indagine, specificatamente alcune pagine numerate dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, a suo dire ancora coperti da segreto istruttorio.

Prima attività espletata:

Al fine di scongiurare che il profilo social segnalato dal DI BARTOLO potesse mutare nei suoi elementi riconoscitivi, si è proceduto preliminarmente all'identificazione univoca del profilo social in questione, verosimilmente in uso al COMINI Fabrizio.
In seguito, con riguardo ai dati informatici relativi al summenzionato profilo social nonché quelli relativi al contenuto dei post segnalati dal querelante, ritenuti dalla P.O. diffamatori o comunque illegittimamente diffusi in quanto asseritamente riproducenti atti d'indagine coperti dal segreto istruttorio, si è provveduto, mediante apposito software, alla cristallizzazione dei contenuti testuali citati nell'atto di denuncia/querela, del video riproducente i passaggi effettuati durante l'intera navigazione e dei log del traffico di rete, il tutto meglio specificato nel dedicato report esplicativo delle operazioni effettuate. Si eseguiva quindi l'acquisizione di nr. 1 archivio digitale in formato ".zip", denominato "DIBARTOLO.zip.001" secondo le procedure descritte nel verbale in allegato.
Giova evidenziare che, il citato archivio digitale, contiene i dati riguardanti i messaggi testuali, i commenti e le immagini, condivise ed allo stato ancora visibili, sulla "bacheca" del menzionato profilo Facebook "Fabrizio Comini" che, da quanto accertato, risulta pubblico e quindi fruibile da chiunque, in maniera aperta, senza la necessità di far parte della cerchia di amici.
Per agevolare l'esame del materiale allegato dal DI BARTOLO su supporto digitale, in sede di ratifica, in annotazione è stata riportata la trascrizione dei messaggi incriminati nonché i post riproducenti atti coperti da segreto d'ufficio, in quanto asseritamente facenti parte dell'Ordinanza applicativa della misura cautelare adottata anche nei confronti della P.O. nell'ambito dell'inchiesta "*Clean*", comprendenti anche uno stralcio delle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini.

Ci si riserva di trasmettere, con separata comunicazione, la chiavetta USB da 32 GB allegata all'atto di denuncia/querela dal DI BARTOLO in sede di ratifica nonché n°1 CD ROM contenente l'archivio digitale in formato ".zip", denominato "DIBARTOLO.zip.001", creato dal personale operante.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento/determinazione nel merito.

Documentazione che si trasmette in allegato alla presente comunicazione:

- Verbale di denuncia/querela con ratifica ed allegati;
- Annotazione relativa all'attività di indagine svolta da personale operante;
- Verbale delle operazioni di acquisizione di dati informatici e contestuale generazione di impronta digitale.

Nota a cura dell'Ispettore della Polizia di Stato BURBATTI Andrea.

Il Dirigente la D.I.G.O.S.

QUESTURA DI PAVIA

U.P.G.S.P.

Ufficio denunce

OGGETTO: Verbale di Ratifica di denuncia/querela. --//

L'anno 2024, addì 09 del mese di agosto, alle ore 13.00, negli Uffici della Questura di Pavia – Ufficio Denunce. --//

Innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G. QUADRELLI Maurizio, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, è presente **DI BARTOLO Gianluca, nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL), residente a Pavia (PV) in via Malcovati n° 4, tel. 3662946096,** identificato tramite Carta d'Identità Elettronica n. **CA70319FA** rilasciata dal comune di Pavia (PV) in data 14/09/2019, validità 16/06/2030, il quale consegna una **denuncia/querela,** scritta al computer, con inchiostro nero composta da numero 8 (otto) pagine formato A4, stampate solo sulla parte frontale, riguardante eventi riferibili a Diffamazione e Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale; alla stessa viene allegato un supporto di memoria da 32 GB contenente n° 11 (undici) file di allegati suddivisi in n° 9 (nove) immagini e n° 2 (due) video, oltre ad un file PDF della stessa denuncia-querela.---//

A.D.R.: Fornisco l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata gianluca.dibartolo@ingpec.eu.---//

A.D.R.: Per le notificazioni eleggo domicilio a San Genesio ed Uniti (PV) in via Enrico fermi n° 6, presso il mio Studio Professionale Civiling Lab.---//

In sede di querela vengono consegnati al sig. DI BARTOLO Gianluca gli avvisi alla persona offesa di cui agli artt. 90 e 153 bis C.P.P..---//

Copia della presente viene rilasciata all'interessata per gli usi consentiti dalla Legge.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. --//

IL QUERELANTE

L'UFFICIALE DI P.G.
Vice Sov. QUADRELLI Maurizio

QUESTURA DI PAVIA

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

III Sezione - Ufficio Atti di P.G.

Ai sensi degli artt. 90 bis - 153 bis c.p.p. come modificati dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, sin dal primo contatto con l'Autorità procedente, alla persona offesa dovranno essere forniti in una lingua a lei comprensibile i seguenti:

AVVISI ALLA PERSONA OFFESA – AVVISI AL QUERELANTE

a) la persona offesa può presentare denuncia o querela oralmente o per iscritto presso la Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria (a tal fine si potrà recare, per esempio, presso il più vicino ufficio dei Carabinieri o della Polizia di Stato o Guardia di Finanza), La querela potrà essere presentata anche ad un agente consolare all'estero. Per ulteriori informazioni, si vedano l'art. 333 e gli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale;

La persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge in suo favore ed ha diritto ad essere avvisata della data e del luogo del processo nonché del reato di cui l'imputato è chiamato a rispondere; ove sia costituita patte civile, ha altresì il diritto a ricevere copia della sentenza; a-bis) il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; a-ter) il querelante ha la facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b) la persona offesa ha facoltà di essere informata dello stato del procedimento ed ha facoltà di richiedere alla Procura della Repubblica se risultino iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 C.P.P.)

c) la persona offesa ha la facoltà di richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero. In caso di delitti commessi con violenza alla persona e alt 624 bis cp tale avviso le è comunque dovuto anche in assenza di espressa richiesta (art. 408 C.P.P., modificato dalla L. 1 19/2013). Detto diritto è comunque rinunciabile. Nel caso in cui appaia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha diritto ad essere avvisata dal pubblico ministero che intenda richiedere l'archiviazione per tale causa ed ha diritto a presentare opposizione (art. 411 C.P.P.); comunque ha diritto ad essere sentita se compare all'udienza (art. 469 comma I bis C.P.P.).

d) la persona offesa può nominare un difensore, che potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase del procedimento e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 DPR 115/2002: al momento presente, Euro 1 1.746,58 al reddito indicato occorre aggiungere l'importo di € I .032,91 per ogni familiare convivente). Nel caso si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., la persona offesa, su sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di reddito (art. 76 D.P.R. 1 15/2002);

QUESTURA DI PAVIA SQUADRA VOLANTE

QUESTURA DI PAVIA

UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO - UFFICIO DENUNCE

Io sottoscritto **GIANLUCA DI BARTOLO**, nato a Mussomeli (CL), il 16.06.1991 e residente in Pavia (PV), via Enrica Malcovati n. 4, con il presente atto propongo e svolgo la seguente

DENUNCIA-QUERELA

Sono con la presente a portare a conoscenza di Questa Ill.ma Autorità i fatti di cui sono rimasto vittima.

Nella seconda settimana del mese di giugno 2024 (a memoria il 16 Giugno 2024), mia madre, sig.ra PAOLA MARIA RITA FERRARA (nata a Mussomeli il 9.04.1959 e residente in Cura Carpignano (PV), via Prado n. 26), mi metteva al corrente di una spiacevole circostanza, ovvero che l'Avv. FABRIZIO COMINI (nato a Pavia -PV-, il 22.07.1979 con domicilio professionale, in Pavia, via Regno Italico n. 6), diffondeva ripetutamente messaggi diffamatori ed attacchi alla mia persona attraverso l'uso della propria bacheca "Facebook" (cfr. **All. 1**). Sottolineo che l'Avv. FABRIZIO COMINI ha un profilo Facebook pubblico, destinato, dunque ad essere consultato da un numero potenzialmente indeterminato di persone. Questi attacchi, oltre ad essere offensivi e privi di fondamento, rappresentano una grave violazione alla mia integrità morale, nonché al mio decoro professionale, svolgendo il sottoscritto la professione di Ingegnere ed essendo titolare di uno Studio professionale, sito in San Genesio ed Uniti (PV), via E. Fermi n. 6.

L'intento dell'Avv. FABRIZIO COMINI nello screditare la reputazione della mia persona è tale da aver diffuso a mezzo della propria bacheca pubblica di Facebook, **atti d'indagine coperti dal segreto istruttorio** relativi ad un procedimento penale tutt'ora in fase di indagine che mi riguarda. Lo stesso, infatti, in data 13 maggio 2024, pubblicava alcune pagine numerate dell'ordinanza applicativa della misura cautelare ove confluiva anche il capo

d'imputazione che riguardava direttamente la mia persona, rendendolo in tal modo pubblico ed accompagnando tali immagini assolutamente leggibili con il seguente messaggio *"quando sarete chiamati a votare per le europee il 8/9 giugno, ricordatevi di questi capi di imputazione e ricordatevi che Di Bartolo è il socio di minoranza di Ciocca. e poi che Fracassi è parente stretto di Ciocca. Perché quel che vale per Sangines vale anche per Pavia."* (cfr. **All. 2**). Preme evidenziare come la pubblicazione di tali atti sia vietata ai sensi dell'art. 114 c.p.p., poiché trattasi di atti d'indagine coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p. dal momento che non è stato ancora notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Non si comprende, dunque, come il sig. FABRIZIO COMINI ne sia potuto entrare in possesso a fronte del fatto che non risulta coinvolto nell'indagine in corso.

La pubblicazione di tali documenti sui social media, oltre a rappresentare una violazione di legge e costituire il reato di cui all'art. 684 c.p., lede gravemente la mia reputazione dal momento che il procedimento, e dunque le indagini, sono ancora in corso e che sino a condanna definitiva "*l'imputato non è considerato colpevole*", principio quest'ultimo garantito dalla Costituzione all'art. 27, comma 2, ancor più pregnante in una fase procedimentale in cui non è stata ancora esercitata l'azione penale.

La condotta osservata dall'Avv. FABRIZIO COMINI, deve considerarsi ancor più grave, se si considera che lo stesso, non solo esercita la professione di Avvocato, ma è anche iscritto all'elenco dei difensori d'ufficio dell'Albo degli Avvocati di Pavia.

Ciò nonostante, l'Avv. FABRIZIO COMINI, nei suoi post pubblicati sulla propria bacheca pubblica di Facebook, mi accusa (senza che ciò possa dirsi provato) di avere legami personali con un'impresa coinvolta nei lavori di una scuola a San Genesio, insinuando che tale impresa sia amica della mia famiglia. Questa affermazione è del tutto priva di fondamento ed alquanto offensiva alla mia persona poiché allude al fatto che io possa essere colluso e che possa aver commesso i delitti di cui agli artt. 353 c.p. e 356 c.p., allusione che lo stesso ha voluto rendere più esplicita, pubblicando alcuni atti componenti l'ordinanza

applicativa di misura cautelare, nonché stralci in essa contenuti delle intercettazioni oggetto del procedimento penale in corso, ove compariva in maniera evidente e leggibile il mio nome e cognome seppur lo stato del procedimento fosse ancora coperto da segreto poiché nella fase delle indagini preliminari (cfr. **All. 2**). Ciò, fra l'altro, pubblicandoli con un chiaro intento diffamatorio nei miei confronti, utilizzando frasi verbali che non contemplano neppure il minimo dubbio e divulgando tali immagini relativi ad atti coperti dal segreto istruttorio non solo sulla propria bacheca personale di Facebook social ma anche all'interno dei vari gruppi a scopo socio-politico di cui fa parte.

Inoltre, il signor Comini sempre in un suo post scritto sul proprio profilo Facebook ha affermato che il Comune di San Genesio avrebbe ingaggiato degli avvocati per difendere gli indagati, inclusa la mia persona, cosa assolutamente falsa in quanto io ho già i miei legali di fiducia (cfr. **All. 9**).

Preme sottolineare, come solamente da poco più di un mese, io sia venuto a conoscenza delle circostanze di cui sopra e come l'Avv. FABRIZIO COMINI a partire da novembre del 2023 abbia pubblicato sulla propria bacheca Facebook, accessibile da qualsiasi utente ed avente un discreto seguito, numerosi post diffamatori. A titolo esemplificativo si riporta una frase contenuta in un post del 14 maggio 2024, ove l'Avv. FABRIZIO COMINI, scrive: *"facciamo un ripassino. Il Comune di Sangines, nell'ultimo previsionale approvato poche settimane fa, ha dovuto accantonare a riserva vincolata del bilancio la somma di 560.000€ a copertura dell'evento restitutorio. per dirla più semplice,* ***sono le somme spese dal comune per i lavori sull'edificio scolastico e che sono stati al centro degli arresti dell'indagine Clean e che sono in odore di dover essere restituite allo Stato. senonché il Comune ha già speso queste somme, tutte un favore del consesso criminale composto da CivilingLab STP srl di Ciocca e Di Bartolo, impresa Maiorino della famiglia Maiorino, e Mussella della IPM Project*** *(proprio quella PM Project per la quale in consiglio comunale, sollecitato dall'opposizione l'assessore Cadore ha detto testualmente "non è che non sappiamo che sono [chi c'è dietro alla*

IPM Project l'hanno detto le carte della indagine Clean e c'è quel ingegner Mussella coindagato assieme a Di Bartolo, ***per una torta da spartire*** *tra CivilingLabIPM Project (e per quanto riguarda i rapporti tra loro) di 140.000€).* ***sono numeri impressionanti, tolti dalle vostre tasche per darli a Ciocca, Di Bartolo, e a qualche altro seduto a tavolo a raccogliere le briciole*** *(...)"* (cfr. **All. 1**).

Tali affermazioni non solo danneggiano la mia reputazione, ma mettono a rischio la mia sicurezza personale, fomentando l'odio e la violenza tra i sostenitori dell'Avv. FABRIZIO COMINI. Quanto sinora descritto è documentato attraverso gli allegati screenshot (cfr. **All.ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**), nonché attraverso la videoregistrazione della pagina Facebook dell'Avv. FABRIZIO COMINI (cfr. **All.ti 10 e 11**), ove si vedono scorrere tutti i post dal contenuto offensivo alla mia reputazione, pubblicati sulla bacheca di quest'ultimo, che è aperta e visibile a chiunque, avendo lo stesso un profilo c.d. pubblico.

In conseguenza della condotta osservata dall'Avv. FABRIZIO COMINI, la mia attività professionale ha subito un calo significativo, dal momento che il mio Studio opera a San Genesio ed Uniti e nella zona di Pavia. Le accuse infamanti diffuse dall'Avv. FABRIZIO COMINI e dirette univocamente ed inequivocabilmente alla mia persona hanno compromesso la mia credibilità e la fiducia dei miei clienti, causando una significativa perdita di reddito.

Pur essendoci un procedimento in corso, **le cui indagini non sono state ancora concluse**, l'Avv. FABRIZIO COMINI, mi ha dipinto come un criminale colluso condannandomi pubblicamente e rovinando la mia reputazione, così come quella della mia famiglia. Le accuse infondate e la pubblicazione di documenti riservati e coperti dal segreto istruttorio hanno creato un danno irreparabile alla mia immagine pubblica e professionale.

Tale clima, fomentato dalle azioni dell'Avv. FABRIZIO COMINI ha accresciuto in me il timore che i suoi sostenitori possano compiere atti violenti diretti alla mia persona. Riprova è la circostanza per cui due "processioni" di genitori si sono presentate davanti al mio ufficio, aumentando il mio disagio e

preoccupazione. Questi eventi hanno causato un notevole stress emotivo, nonché un senso di insicurezza costante, influenzando negativamente la mia qualità della vita, motivo ulteriore per cui intendo perseguire penalmente l'Avv. FABRIZIO COMINI, affinché possa desistere dal reiterare le condotte descritte nel presente atto di denuncia-querela.

Posto che la corretta qualificazione giuridica non può che essere demandata alla valutazione di Codesta Autorità Giudiziaria, a parere dello scrivente, i fatti sopra esposti sono idonei ad integrare il delitto **diffamazione aggravata dal mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.**

Il delitto di diffamazione è punito dall'**art. 595 del codice penale**, che testualmente punisce "***chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione***".

Tale reato, infatti, **risulta consumato con la comunicazione a più persone di un fatto lesivo dell'altrui reputazione, in quanto offensivo e sconveniente**. Sul punto è stato offerto un chiarimento dalla Corte di Cassazione (**n. 34178/15**), stabilendo che ai fini della sussistenza del reato di diffamazione è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- "***la consapevolezza*** *di pronunziare o scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione*";
- "***la volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone***".

Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 595 c.p., infatti, è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione di un altro soggetto.

Gli elementi sopra descritti risultano tutti sussistenti nel caso di specie. L'Avv. FABRIZIO COMINI, infatti, ha diffuso un commento offensivo atto ad arrecare un sicuro discredito alla reputazione della mia persona.

Non vi è chi non veda come **la mia reputazione, tanto più se si considera la veste professionale che ricopro, sia stata diffamata da contenuti estremamente denigratori ed ancora non giudicati, con l'inequivocabile**

volontà di arrivare a più persone possibile ed a condurre una chiara campagna denigratoria rivolta alla mia persona.

La Cassazione ha avuto modo di sottolineare che l'"*oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l'interesse dello Stato all'integrità morale della persona: **il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro. Intendendo la previsione legislativa punire l'attacco all'altrui personalità morale, è fondamentale accertare quando l'interesse alla protezione del bene giuridico debba prevalere sulla libertà individuale di espressione del pensiero"*** (Cass. pen, Sez. V, 28.02.1995, n.3247).

Per quanto concerne la sussistenza dell'aggravante della diffamazione a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, giova precisare come ***"la diffamazione a mezzo internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità."*** (Cass. pen., decisione n. 31392 del 2008). Ne deriva quindi che il caso *de quo* integra pienamente tale aggravante.

Infine, l'Avv. FABRIZIO COMINI dovrà altresì rispondere del reato di cui all'art. 684 c.p.

Ed, invero, come noto l'art. 684 c.p. punisce *"chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione"*. È dunque evidente come nel caso di specie il reato si sia realizzato dal momento che l'Avv. FABRIZIO COMINI ha pubblicato sulla propria bacheca di Facebook degli atti contenuti nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, nonché stralci di intercettazioni in essa contenute. Preme evidenziare come la pubblicazione di tali atti sia vietata ai sensi dell'art. 114 c.p.p., poiché trattasi di atti d'indagine coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p. dal momento che non è stato ancora notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e come, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità *"Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un processo penale) occorre che la condotta abbia ad oggetto atti o*

documenti la cui pubblicazione sia "vietata per legge": e tali si debbono ritenere, quindi, soltanto quelli ai quali si riferisce il divieto di pubblicazione previsto dall'art. 114 c.p.p., che è limitato agli "atti coperti dal segreto", da individuarsi, pertanto, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., nei soli "atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria"." (cfr. Cassazione penale sez. I, 02/02/2017, n. 21290). E ancora *"Ai fini della sussistenza del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art.684 c.p.), è irrilevante che la notizia sia stata già diffusa da altra fonte di informazione e non desunta direttamente dagli atti processuali, perché con la successiva pubblicazione viene data all'atto maggiore diffusione e propagazione"* (cfr. Cassazione penale, 17/12/2012, n. 473).

A fronte di quanto esposto, il sottoscritto Ing. **GIANLUCA DI BARTOLO**

CHIEDE

Che l'Ill.mo Procuratore della Repubblica, esaminati i fatti narrati ed espletate le opportune indagini, Voglia perseguire penalmente l'Avv. **FABRIZIO COMINI**, nato a Pavia (PV), il 22.07.1979 con domicilio professionale, in Pavia, via Regno Italico n. 6 (Telefono: 0382944488), per il reato di cui all'**art. 595, comma 3 c.p. e di cui all'art. 684 c.p.**, nonché per qualsivoglia altro reato od aggravante dovesse ritenersi configurabile nel caso di specie.

Chiedo sin d'ora di essere avvisato di eventuale richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica ex art. 408 c.p.p.

Dichiaro, inoltre, di oppormi alla definizione del procedimento per decreto penale di condanna.

Mi riservo di costituirmi parte civile nelle forme e termini di legge.

Eleggo domicilio per le future notificazioni presso il mio Studio professionale sito in San Genesio ed Uniti (PV), via E. Fermi n. 6 (P.E.C. gianluca.dibartolo@ingpec.eu).

Allegati in copia:

1. *Screenshot raffiguranti il post del 14 Maggio 2024 dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini;*
2. *Screenshot del post del 13 Maggio 2024 pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv Fabrizio Comini raffiguranti atti componenti l'ordinanza applicativa di misura cautelare, nonché stralcio delle intercettazioni in essa contenute e oggetto del procedimento penale che vede indagato il sig. Gianluca Di Bartolo;*
3. *Screenshot del post pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini raffiguranti atti componenti l'ordinanza applicativa di misura cautelare, nonché stralcio delle intercettazioni in essa contenute e oggetto del procedimento penale che vede indagato il sig. Gianluca Di Bartolo;*
4. *Screenshot raffiguranti il post del 14 Dicembre 2023 dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini;*
5. *Screenshot raffiguranti il post del 27 Novembre 2023 dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini;*
6. *Screenshot raffiguranti il post del 3 Agosto 2024 dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini;*
7. *Screenshot raffiguranti il post dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini con stralcio di altre intercettazioni in essa contenute e oggetto del procedimento penale che vede indagato il sig. Gianluca Di Bartolo;*
8. *Screenshot raffiguranti l'immagine profilo pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini in cui cita una conversazione presa dalle intercettazioni e nei commenti da del criminale alla mia persona;*
9. *Screenshot raffiguranti il post del 9 Aprile 2024 dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini in cui sostiene che il comune abbia speso soldi per difendermi nel procedimento penale che vede indagato il sig. Gianluca Di Bartolo;*
10. *Viideoregistrazione della pagina Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini ove vengono ripresi molti post dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dello stesso.*
11. *Viideoregistrazione della pagina Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini ove vengono ripresi ulteriori post dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dello stesso.*

Pavia, 09/08/2024.

Ing. GIANLUCA DI BARTOLO

QUESTURA DI PAVIA

U.P.G.S.P.

Ufficio denunce

OGGETTO: Verbale di Ratifica di denuncia/querela. --//

L'anno 2024, addì 09 del mese di agosto, alle ore 13.00, negli Uffici della Questura di Pavia – Ufficio Denunce. --//

Innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G. QUADRELLI Maurizio, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, è presente **DI BARTOLO Gianluca, nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL), residente a Pavia (PV) in via Malcovati n° 4, tel. 3662946096,** identificato tramite Carta d'Identità Elettronica n. **CA70319FA** rilasciata dal comune di Pavia (PV) in data 14/09/2019, validità 16/06/2030, il quale consegna una **denuncia/querela,** scritta al computer, con inchiostro nero composta da numero 8 (otto) pagine formato A4, stampate solo sulla parte frontale, riguardante eventi riferibili a Diffamazione e Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale; alla stessa viene allegato un supporto di memoria da 32 GB contenente n° 11 (undici) file di allegati suddivisi in n° 9 (nove) immagini e n° 2 (due) video, oltre ad un file PDF della stessa denuncia-querela.---//

A.D.R.: Fornisco l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata gianluca.dibartolo@ingpec.eu.---//

A.D.R.: Per le notificazioni eleggo domicilio a San Genesio ed Uniti (PV) in via Enrico fermi n° 6, presso il mio Studio Professionale Civiling Lab.---//

In sede di querela vengono consegnati al sig. DI BARTOLO Gianluca gli avvisi alla persona offesa di cui agli artt. 90 e 153 bis C.P.P..---//

Copia della presente viene rilasciata all'interessata per gli usi consentiti dalla Legge.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. --//

IL QUERELANTE

L'UFFICIALE DI P.G.
Vice Sov. QUADRELLI Maurizio

QUESTURA DI PAVIA

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

III Sezione - Ufficio Atti di P.G.

Ai sensi degli artt. 90 bis - 153 bis c.p.p. come modificati dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, sin dal primo contatto con l'Autorità procedente, alla persona offesa dovranno essere forniti in una lingua a lei comprensibile i seguenti:

AVVISI ALLA PERSONA OFFESA – AVVISI AL QUERELANTE

a) la persona offesa può presentare denuncia o querela oralmente o per iscritto presso la Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria (a tal fine si potrà recare, per esempio, presso il più vicino ufficio dei Carabinieri o della Polizia di Stato o Guardia di Finanza), La querela potrà essere presentata anche ad un agente consolare all'estero. Per ulteriori informazioni, si vedano l'art. 333 e gli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale;
La persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge in suo favore ed ha diritto ad essere avvisata della data e del luogo del processo nonché del reato di cui l'imputato è chiamato a rispondere; ove sia costituita patte civile, ha altresì il diritto a ricevere copia della sentenza; a-bis) il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; a-ter) il querelante ha la facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b) la persona offesa ha facoltà di essere informata dello stato del procedimento ed ha facoltà di richiedere alla Procura della Repubblica se risultino iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 C.P.P.)

c) la persona offesa ha la facoltà di richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero. In caso di delitti commessi con violenza alla persona e alt 624 bis cp tale avviso le è comunque dovuto anche in assenza di espressa richiesta (art. 408 C.P.P., modificato dalla L. 1 19/2013). Detto diritto è comunque rinunciabile. Nel caso in cui appaia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha diritto ad essere avvisata dal pubblico ministero che intenda richiedere l'archiviazione per tale causa ed ha diritto a presentare opposizione (art. 411 C.P.P.); comunque ha diritto ad essere sentita se compare all'udienza (art. 469 comma I bis C.P.P.).

d) la persona offesa può nominare un difensore, che potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase del procedimento e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 DPR 115/2002: al momento presente, Euro 1 1.746,58 al reddito indicato occorre aggiungere l'importo di € I .032,91 per ogni familiare convivente). Nel caso si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., la persona offesa, su sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di reddito (art. 76 D.P.R. 1 15/2002);

QUESTURA DI PAVIA SQUADRA VOLANTE

QUESTURA DI PAVIA

UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO - UFFICIO DENUNCE

Io sottoscritto **GIANLUCA DI BARTOLO**, nato a Mussomeli (CL), il 16.06.1991 e residente in Pavia (PV), via Enrica Malcovati n. 4, con il presente atto propongo e svolgo la seguente

DENUNCIA-QUERELA

Sono con la presente a portare a conoscenza di Questa Ill.ma Autorità i fatti di cui sono rimasto vittima.

Nella seconda settimana del mese di giugno 2024 (a memoria il 16 Giugno 2024), mia madre, sig.ra PAOLA MARIA RITA FERRARA (nata a Mussomeli il 9.04.1959 e residente in Cura Carpignano (PV), via Prado n. 26), mi metteva al corrente di una spiacevole circostanza, ovvero che l'Avv. FABRIZIO COMINI (nato a Pavia -PV-, il 22.07.1979 con domicilio professionale, in Pavia, via Regno Italico n. 6), diffondeva ripetutamente messaggi diffamatori ed attacchi alla mia persona attraverso l'uso della propria bacheca "Facebook" (cfr. **All. 1**). Sottolineo che l'Avv. FABRIZIO COMINI ha un profilo Facebook pubblico, destinato, dunque ad essere consultato da un numero potenzialmente indeterminato di persone. Questi attacchi, oltre ad essere offensivi e privi di fondamento, rappresentano una grave violazione alla mia integrità morale, nonché al mio decoro professionale, svolgendo il sottoscritto la professione di Ingegnere ed essendo titolare di uno Studio professionale, sito in San Genesio ed Uniti (PV), via E. Fermi n. 6.

L'intento dell'Avv. FABRIZIO COMINI nello screditare la reputazione della mia persona è tale da aver diffuso a mezzo della propria bacheca pubblica di Facebook, **atti d'indagine coperti dal segreto istruttorio** relativi ad un procedimento penale tutt'ora in fase di indagine che mi riguarda. Lo stesso, infatti, in data 13 maggio 2024, pubblicava alcune pagine numerate dell'ordinanza applicativa della misura cautelare ove confluiva anche il capo

d'imputazione che riguardava direttamente la mia persona, rendendolo in tal modo pubblico ed accompagnando tali immagini assolutamente leggibili con il seguente messaggio *"quando sarete chiamati a votare per le europee il 8/9 giugno, ricordatevi di questi capi di imputazione e ricordatevi che Di Bartolo è il socio di minoranza di Ciocca. e poi che Fracassi è parente stretto di Ciocca. Perché quel che vale per Sangines vale anche per Pavia."* (cfr. **All. 2**). Preme evidenziare come la pubblicazione di tali atti sia vietata ai sensi dell'art. 114 c.p.p., poiché trattasi di atti d'indagine coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p. dal momento che non è stato ancora notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Non si comprende, dunque, come il sig. FABRIZIO COMINI ne sia potuto entrare in possesso a fronte del fatto che non risulta coinvolto nell'indagine in corso.

La pubblicazione di tali documenti sui social media, oltre a rappresentare una violazione di legge e costituire il reato di cui all'art. 684 c.p., lede gravemente la mia reputazione dal momento che il procedimento, e dunque le indagini, sono ancora in corso e che sino a condanna definitiva "*l'imputato non è considerato colpevole*", principio quest'ultimo garantito dalla Costituzione all'art. 27, comma 2, ancor più pregnante in una fase procedimentale in cui non è stata ancora esercitata l'azione penale.

La condotta osservata dall'Avv. FABRIZIO COMINI, deve considerarsi ancor più grave, se si considera che lo stesso, non solo esercita la professione di Avvocato, ma è anche iscritto all'elenco dei difensori d'ufficio dell'Albo degli Avvocati di Pavia.

Ciò nonostante, l'Avv. FABRIZIO COMINI, nei suoi post pubblicati sulla propria bacheca pubblica di Facebook, mi accusa (senza che ciò possa dirsi provato) di avere legami personali con un'impresa coinvolta nei lavori di una scuola a San Genesio, insinuando che tale impresa sia amica della mia famiglia. Questa affermazione è del tutto priva di fondamento ed alquanto offensiva alla mia persona poiché allude al fatto che io possa essere colluso e che possa aver commesso i delitti di cui agli artt. 353 c.p. e 356 c.p., allusione che lo stesso ha voluto rendere più esplicita, pubblicando alcuni atti componenti l'ordinanza

applicativa di misura cautelare, nonché stralci in essa contenuti delle intercettazioni oggetto del procedimento penale in corso, ove compariva in maniera evidente e leggibile il mio nome e cognome seppur lo stato del procedimento fosse ancora coperto da segreto poiché nella fase delle indagini preliminari (cfr. **All. 2**). Ciò, fra l'altro, pubblicandoli con un chiaro intento diffamatorio nei miei confronti, utilizzando frasi verbali che non contemplano neppure il minimo dubbio e divulgando tali immagini relativi ad atti coperti dal segreto istruttorio non solo sulla propria bacheca personale di Facebook social ma anche all'interno dei vari gruppi a scopo socio-politico di cui fa parte.

Inoltre, il signor Comini sempre in un suo post scritto sul proprio profilo Facebook ha affermato che il Comune di San Genesio avrebbe ingaggiato degli avvocati per difendere gli indagati, inclusa la mia persona, cosa assolutamente falsa in quanto io ho già i miei legali di fiducia (cfr. **All. 9**).

Preme sottolineare, come solamente da poco più di un mese, io sia venuto a conoscenza delle circostanze di cui sopra e come l'Avv. FABRIZIO COMINI a partire da novembre del 2023 abbia pubblicato sulla propria bacheca Facebook, accessibile da qualsiasi utente ed avente un discreto seguito, numerosi post diffamatori. A titolo esemplificativo si riporta una frase contenuta in un post del 14 maggio 2024, ove l'Avv. FABRIZIO COMINI, scrive: *"facciamo un ripassino. Il Comune di Sangines, nell'ultimo previsionale approvato poche settimane fa, ha dovuto accantonare a riserva vincolata del bilancio la somma di 560.000€ a copertura dell'evento restitutorio. per dirla più semplice,* ***sono le somme spese dal comune per i lavori sull'edificio scolastico e che sono stati al centro degli arresti dell'indagine Clean e che sono in odore di dover essere restituite allo Stato. senonché il Comune ha già speso queste somme, tutte un favore del consesso criminale composto da CivilingLab STP srl di Ciocca e Di Bartolo, impresa Maiorino della famiglia Maiorino, e Mussella della IPM Project*** *(proprio quella PM Project per la quale in consiglio comunale, sollecitato dall'opposizione l'assessore Cadore ha detto testualmente "non è che non sappiamo che sono [chi c'è dietro alla*

IPM Project l'hanno detto le carte della indagine Clean e c'è quel ingegner Mussella coindagato assieme a Di Bartolo, ***per una torta da spartire*** *tra CivilingLabIPM Project (e per quanto riguarda i rapporti tra loro) di 140.000€).* ***sono numeri impressionanti, tolti dalle vostre tasche per darli a Ciocca, Di Bartolo, e a qualche altro seduto a tavolo a raccogliere le briciole*** *(...)"* (cfr. **All. 1**).

Tali affermazioni non solo danneggiano la mia reputazione, ma mettono a rischio la mia sicurezza personale, fomentando l'odio e la violenza tra i sostenitori dell'Avv. FABRIZIO COMINI. Quanto sinora descritto è documentato attraverso gli allegati screenshot (cfr. **All.ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**), nonché attraverso la videoregistrazione della pagina Facebook dell'Avv. FABRIZIO COMINI (cfr. **All.ti 10 e 11**), ove si vedono scorrere tutti i post dal contenuto offensivo alla mia reputazione, pubblicati sulla bacheca di quest'ultimo, che è aperta e visibile a chiunque, avendo lo stesso un profilo c.d. pubblico.

In conseguenza della condotta osservata dall'Avv. FABRIZIO COMINI, la mia attività professionale ha subito un calo significativo, dal momento che il mio Studio opera a San Genesio ed Uniti e nella zona di Pavia. Le accuse infamanti diffuse dall'Avv. FABRIZIO COMINI e dirette univocamente ed inequivocabilmente alla mia persona hanno compromesso la mia credibilità e la fiducia dei miei clienti, causando una significativa perdita di reddito.

Pur essendoci un procedimento in corso, **le cui indagini non sono state ancora concluse**, l'Avv. FABRIZIO COMINI, mi ha dipinto come un criminale colluso condannandomi pubblicamente e rovinando la mia reputazione, così come quella della mia famiglia. Le accuse infondate e la pubblicazione di documenti riservati e coperti dal segreto istruttorio hanno creato un danno irreparabile alla mia immagine pubblica e professionale.

Tale clima, fomentato dalle azioni dell'Avv. FABRIZIO COMINI ha accresciuto in me il timore che i suoi sostenitori possano compiere atti violenti diretti alla mia persona. Riprova è la circostanza per cui due "processioni" di genitori si sono presentate davanti al mio ufficio, aumentando il mio disagio e

preoccupazione. Questi eventi hanno causato un notevole stress emotivo, nonché un senso di insicurezza costante, influenzando negativamente la mia qualità della vita, motivo ulteriore per cui intendo perseguire penalmente l'Avv. FABRIZIO COMINI, affinché possa desistere dal reiterare le condotte descritte nel presente atto di denuncia-querela.

Posto che la corretta qualificazione giuridica non può che essere demandata alla valutazione di Codesta Autorità Giudiziaria, a parere dello scrivente, i fatti sopra esposti sono idonei ad integrare il delitto **diffamazione aggravata dal mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità**.

Il delitto di diffamazione è punito dall'**art. 595 del codice penale**, che testualmente punisce "***chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione***".

Tale reato, infatti, **risulta consumato con la comunicazione a più persone di un fatto lesivo dell'altrui reputazione, in quanto offensivo e sconveniente**. Sul punto è stato offerto un chiarimento dalla Corte di Cassazione (**n. 34178/15**), stabilendo che ai fini della sussistenza del reato di diffamazione è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- "***la consapevolezza*** *di pronunziare o scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione*";
- "***la volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone***".

Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 595 c.p., infatti, è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione di un altro soggetto.

Gli elementi sopra descritti risultano tutti sussistenti nel caso di specie. L'Avv. FABRIZIO COMINI, infatti, ha diffuso un commento offensivo atto ad arrecare un sicuro discredito alla reputazione della mia persona.

Non vi è chi non veda come **la mia reputazione, tanto più se si considera la veste professionale che ricopro, sia stata diffamata da contenuti estremamente denigratori ed ancora non giudicati, con l'inequivocabile**

volontà di arrivare a più persone possibile ed a condurre una chiara campagna denigratoria rivolta alla mia persona.

La Cassazione ha avuto modo di sottolineare che l'"*oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l'interesse dello Stato all'integrità morale della persona: **il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro. Intendendo la previsione legislativa punire l'attacco all'altrui personalità morale, è fondamentale accertare quando l'interesse alla protezione del bene giuridico debba prevalere sulla libertà individuale di espressione del pensiero"*** (Cass. pen, Sez. V, 28.02.1995, n.3247).

Per quanto concerne la sussistenza dell'aggravante della diffamazione a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, giova precisare come ***"la diffamazione a mezzo internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità."*** (Cass. pen., decisione n. 31392 del 2008). Ne deriva quindi che il caso *de quo* integra pienamente tale aggravante.

Infine, l'Avv. FABRIZIO COMINI dovrà altresì rispondere del reato di cui all'art. 684 c.p.

Ed, invero, come noto l'art. 684 c.p. punisce *"chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione"*. È dunque evidente come nel caso di specie il reato si sia realizzato dal momento che l'Avv. FABRIZIO COMINI ha pubblicato sulla propria bacheca di Facebook degli atti contenuti nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, nonché stralci di intercettazioni in essa contenute. Preme evidenziare come la pubblicazione di tali atti sia vietata ai sensi dell'art. 114 c.p.p., poiché trattasi di atti d'indagine coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p. dal momento che non è stato ancora notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e come, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità *"Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un processo penale) occorre che la condotta abbia ad oggetto atti o*

documenti la cui pubblicazione sia "vietata per legge"; e tali si debbono ritenere, quindi, soltanto quelli ai quali si riferisce il divieto di pubblicazione previsto dall'art. 114 c.p.p., che è limitato agli "atti coperti dal segreto", da individuarsi, pertanto, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., nei soli "atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria"." (cfr. Cassazione penale sez. I, 02/02/2017, n. 21290). E ancora *"Ai fini della sussistenza del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art.684 c.p.), è irrilevante che la notizia sia stata già diffusa da altra fonte di informazione e non desunta direttamente dagli atti processuali, perché con la successiva pubblicazione viene data all'atto maggiore diffusione e propagazione"* (cfr. Cassazione penale, 17/12/2012, n. 473).

A fronte di quanto esposto, il sottoscritto Ing. **GIANLUCA DI BARTOLO**

CHIEDE

Che l'Ill.mo Procuratore della Repubblica, esaminati i fatti narrati ed espletate le opportune indagini, Voglia perseguire penalmente l'Avv. **FABRIZIO COMINI**, nato a Pavia (PV), il 22.07.1979 con domicilio professionale, in Pavia, via Regno Italico n. 6 (Telefono: 0382944488), per il reato di cui all'**art. 595, comma 3 c.p. e di cui all'art. 684 c.p.**, nonché per qualsivoglia altro reato od aggravante dovesse ritenersi configurabile nel caso di specie.

Chiedo sin d'ora di essere avvisato di eventuale richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica ex art. 408 c.p.p.

Dichiaro, inoltre, di oppormi alla definizione del procedimento per decreto penale di condanna.

Mi riservo di costituirmi parte civile nelle forme e termini di legge.

Eleggo domicilio per le future notificazioni presso il mio Studio professionale sito in San Genesio ed Uniti (PV), via E. Fermi n. 6 (P.E.C. gianluca.dibartolo@ingpec.eu).

Allegati in copia:

1. *Screenshot raffiguranti il post del 14 Maggio 2024 dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini;*
2. *Screenshot del post del 13 Maggio 2024 pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini raffiguranti atti componenti l'ordinanza applicativa di misura cautelare, nonché stralcio delle intercettazioni in essa contenute e oggetto del procedimento penale che vede indagato il sig. Gianluca Di Bartolo;*
3. *Screenshot del post pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini raffiguranti atti componenti l'ordinanza applicativa di misura cautelare, nonché stralcio delle intercettazioni in essa contenute e oggetto del procedimento penale che vede indagato il sig. Gianluca Di Bartolo;*
4. *Screenshot raffiguranti il post del 14 Dicembre 2023 dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini;*
5. *Screenshot raffiguranti il post del 27 Novembre 2023 dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini;*
6. *Screenshot raffiguranti il post del 3 Agosto 2024 dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini;*
7. *Screenshot raffiguranti il post dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini con stralcio di altre intercettazioni in essa contenute e oggetto del procedimento penale che vede indagato il sig. Gianluca Di Bartolo,*
8. *Screenshot raffiguranti l'immagine profilo pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini in cui cita una conversazione presa dalle intercettazioni e nei commenti da del criminale alla mia persona;*
9. *Screenshot raffiguranti il post del 9 Aprile 2024 dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini in cui sostiene che il comune abbia speso soldi per difendermi nel procedimento penale che vede indagato il sig. Gianluca Di Bartolo;*
10. *Viideoregistrazione della pagina Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini ove vengono ripresi molti post dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dello stesso.*
11. *Viideoregistrazione della pagina Facebook dell'Avv. Fabrizio Comini ove vengono ripresi ulteriori post dal contenuto offensivo pubblicati sulla bacheca pubblica di Facebook dello stesso.*

Pavia, 09/08/2024.

Ing. GIANLUCA DI BARTOLO

QUESTURA DI PAVIA

DIVISIONE INVESTIGAZIONI GENERALI OPERAZIONI SPECIALI
SEZIONE INVESTIGATIVA

OGGETTO: Annotazione relativa all'attività di indagine svolta in seguito alla denuncia/querela presentata il 09 agosto 2024 da: ---//
DI BARTOLO Gianluca, nato il 16.06.1991 a Mussomeli (CL) e residente nel Comune di Pavia in via Malcovati n.4 (amministratore delegato e direttore tecnico della società CIVILING LAB). --//.

In data 26.08.2024, alle ore 09.00, negli uffici della D.I.G.O.S. della Questura di Pavia, i sottoscritti Vice Ispettore della Polizia di Stato GUGLIANDOLO Letterio Luca e Vice Sovrintendente della Polizia di Stato GAUZZI Franco, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, danno atto di quanto segue. --//
Nella giornata del 22 agosto u.s., al fine di verificare l'effettiva presenza e la corrispondenza dei *post* [1] segnalati da **DI BARTOLO Gianluca** in sede di denuncia/querela[2], nonché, al fine di assicurare contestualmente le cose/tracce riguardanti i fatti rappresentati, si è proceduto ad effettuare le opportune operazioni tecniche di eseguito riportate.

In merito, come descritto specificatamente nel relativo verbale, al fine di scongiurare che il profilo *social* segnalato dal **DI BARTOLO** potesse mutare nei suoi elementi riconoscitivi, si procedeva preliminarmente all'identificazione *univoca* del profilo *social* in questione[3], verosimilmente in uso al **COMINI Fabrizio**[4].

In seguito, con riguardo ai dati informatici relativi al summenzionato profilo *social* nonché quelli relativi al contenuto dei *post* segnalati dal querelante, ritenuti dallo stesso diffamatori o comunque illegittimamente diffusi in quanto asseritamente riproducenti atti d'indagine coperti dal segreto istruttorio, si procedeva, mediante apposito software, alla cristallizzazione dei contenuti testuali citati nell'atto di denuncia/querela, del video riproducente i passaggi effettuati durante l'intera navigazione e dei *log* del traffico di rete, il tutto meglio specificato nel dedicato *report esplicativo* delle operazioni effettuate. Si eseguiva, quindi, l'acquisizione di nr. 1 *archivio digitale* in formato ".zip", denominato "**DIBARTOLO.zip.001**" secondo le procedure descritte nel verbale.

Giova evidenziare che, il citato *archivio digitale*, contiene i dati riguardanti i messaggi testuali, i commenti e le immagini, condivise ed allo stato ancora visibili, sulla "*bacheca*" del menzionato profilo Facebook "***Fabrizio Comini***", che da quanto accertato, risulta *pubblico* e quindi fruibile da chiunque, in maniera *aperta*, senza la necessità di far parte della cerchia di *amici*.

---

[1] pubblicati sulla piattaforma social "Facebook" a partire dal mese di novembre 2023.
[2] presentata presso il locale Ufficio denunce lo scorso 9 agosto 2024
[3] Profilo *Facebook* raggiungibile all'URL: https://www.facebook.com/avvfabrizio[illegible] nome utente "**Fabrizio Comini**", n.ID: **100072137659515.**
[4] Nato il 22.07.1979 a Pavia, ivi residente in via Trieste n.29, intestatario della patente di guida n. U132K8576K rilasciata il 18.07.2022 dall'U.C.O.

Con riguardo ai messaggi testuali, indicati in sede di denuncia/querela, si riporta a seguire, per una più semplice fruizione, la relativa trascrizione secondo l'ordine cronologico:

In data 27 novembre 2023, sulla pagina del profilo social viene condiviso il seguente messaggio:
"la sintesi della giornata di oggi è che:
1)la scuola elementare è sotto sequestro penale;
2)il progettista dei lavori di ristrutturazione è stato arresto;
3)il dirigente dell'ufficio tecnico è stato arresto;
4)i titolari dell'impresa che ha eseguito i lavori sono indagati;
5)la giunta in consiglio comunale ha scelto di mettere la testa sotto la sabbia.
ora, a questo sì è arrivati per la sfacciataggine persino nel rubare, per l'avidità di ***CivilingLab*** *di richiedere la retrocessione del 90% dell'importo dell'affidamento diretto agli amici degli amici.*
Questa è la maggioranza che amministra Sangines e ciascuno di voi che ha votato per la lista "un impegno che continua Tessera sindaco" deve farsi un serio esame di (non coscienza ma) responsabilità politica.
Sappiate che Ciocca non vi aiuta, non vi ha aiutato dandovi lavoro alla MD né vi aiuterà in futuro e anzi quando sarete nei guai vi scaricherà, come ***l'ing. Di Bartolo*** *sta sperimentando oggi."*

In data 4 dicembre 2023, così come riportato nel video denominato "**Allegato 10**"[5], depositato dal querelante in sede di denuncia, l'odierna analisi della pagina del profilo social ha inoltre permesso di accertare che, effettivamente, sulla bacheca Facebook in argomento, veniva condiviso un post[6] che era stato pubblicato, in pari data, dal gruppo "**Zeccone la rinascita**"[7] sulla propria pagina. Nel citato post gli autori facevano chiara menzione ai fatti giudiziari riguardanti l'indagine "Clean", manifestando altresì preoccupazione per alcuni progetti di costruzioni in essere tra l'amministrazione comunale di Zeccone e la società *CivilingLAB* implicata nell'indagine e dei quali il DI BARTOLO, stando alla documentazione condivisa, risultava anche il direttore tecnico. Nella circostanza l'utente "**Fabrizio Comini**" commentava così, sulla propria bacheca, il sopracitato post:
"-STC
-CivilingLAG
-Ing. Di Bartolo
In pratica tutti gli appalti pubblici del circondario senza gara e affidati sulla fiducia (sulla fiducia del socio dell'ing. Di Bartolo, ovvero STC e Angelo Ciocca)"

In data 14 dicembre 2023, sulla pagina del profilo social viene condiviso il seguente messaggio:
"trallellero trallallallà senza lilleri non si lallera
si rubano tutto, tutto.
dagli appalti PNRR e ministeriali alla STC e alla ***CivilingLab*** *di Ciocca, all'appalto all'impresa degli amici di famiglia del* ***Di Bartolo****, cioè Maiorino, alle varianti di PGT per favorire la DuPort della famiglia Ciocca, fino in ultimo sfregio di aumentarsi gli stipendi di assessori e sindaco.*
Il 16 dicembre è scadenza IMU, pensateci. "

In data 20 gennaio 2024, così come riportato nel video denominato "**Allegato 10**"[8], depositato dal querelante in sede di denuncia, l'odierna analisi della pagina del profilo social ha inoltre permesso di accertare che effettivamente veniva condiviso il seguente messaggio:

[5] Al minuto 09.07
[6] Raggiungibile all'URL. https://www.facebook.com/zeccone[illegible]posts/pfbid0[illegible]
[7] Pagina riconducibile all'omonimo *"Gruppo civico e movimento d'opinione rivolto a tutti i cittadini di Zeccone"*, raggiungibile all'URL. https://www.facebook.com/zeccone[illegible], codice ID: 100068912319268.
[8] Al minuto 06 56

"perché sostenere il candidato sindaco Michele Lissia ? di motivi ve ne sarebbero parecchi ma da qui, da Sangines, basti ricordare che avversare l'amministrazione Fracassi/Koch/Mura vuol dire togliere il malaffare che ha governato l'ultimo lustro per arricchire le tasche di Ciocca tramite le sue società CivilingLab e StC che sono finite al centro della indagine Clean.
#StaiConCIOCCA"

In data 28 febbraio 2024, così come riportato nel video denominato "**Allegato 10**"[9], depositato dal querelante in sede di denuncia, l'odierna analisi della pagina del profilo social ha inoltre permesso di accertare che effettivamente, sulla bacheca Facebook in argomento, veniva ri-condiviso con la modalità del "*ricordo*" il seguente messaggio, scritto esattamente 2 anni addietro del "**Fabrizio Comini**":
"[NON TUTTI NELLA CAPITALE SBOCCIANO I FIORI DEL MALE]
(disclaimer: anche a Sanginés la STP dell'onorevole europarlamentare ha ricevuto incarichi).
Non la farò lunga, per i dettagli tecnici occorrerebbe una disamina giuridica che non si può spendere in questa sede.
Seguendo i consigli del sedicente account facebook ufficiale del Comune di San Gines (in realtà la pagina della lista "un impegno che continua" ridenominata), ho consultato l'albo pretorio e fatelo anche voi.
*Basti qui sapere che l'**ing. Di Bartolo** (abilitato 2020) ha ricevuto lo scorso dicembre affidamenti diretti dal Comune di San Gines per 73.700 euro di cui 68.500 euro con affidamento diretto IN DEROGA.*
*Neppure due mesi dopo, il neoabilitato **ing. Di Bartolo** ha cessato la propria partita iva ed ha costituito la ormai famigerata STP assieme all'onorevole Ciocca.*
*A febbraio infine, la STP è subentrata negli incarichi (in tutti gli incarichi) precedentemente affidati **all'ing. Di Bartolo** per l'intero compenso riconosciuto.*
Oggi quindi l'onorevole Ciocca è contraente diretto del Comune di San Gines in cui a ottobre scorso è risultato eletto ed è creditore pro quota societaria per 73.700 euro nei confronti del Comune per prestazioni future, in subentro ad affidamento diretto in deroga.
Le fonti di quanto ho scritto si rinvengono nelle determine e nelle delibere pubblicate in albo pretorio.
Ve lo ricorderete quando pagherete i bollettini tasi e tari e f24 imu, perché quelli sono soldi dei contribuenti."

Tale messaggio testuale risalente al 28 febbraio 2022, veniva così commentato dallo stesso autore:
"ne è passata di acqua sotto ai ponti eppure quel che dicevamo due anni fa era solo da ascoltare, solo da recepire, come poi giustamente è avvenuto, per il bene di San Genesio e dei suoi cittadini."

In data 9 aprile 2024, sulla pagina del profilo social viene condiviso il link che rimanda ad un articolo del quotidiano locale "La Provincia Pavese" dal titolo "*Appalti irregolari, resta sotto sequestro la scuola di San Genesio. La Procura: servono nuovi accertamenti*", accompagnato dal seguente messaggio testuale redatto dal "**Fabrizio Comini**":
"Il comune di Sangines ha pagato un team di difesa (più per gli indagati che per l'ente ma a spese del Comune) per chiedere il dissequestro, io ve lo ricordo perché il gruppo San Genesio Futura ha posto la questione in Consiglio Comunale."

In pari data, così come riportato anche nel video denominato "**Allegato 10**"[10], depositato dal querelante in sede di denuncia, l'odierna analisi della pagina del profilo social ha inoltre permesso di accertare che effettivamente veniva condiviso anche il seguente messaggio:
*"tanto per ricordare che tutti i fondi del finanziamento del ministero che sono stati erogati per i lavori alla scuola primaria, sono stati spesi per la **CivilingLab (cioè per Di Bartolo** e Ciocca) e per la Maiorino.*

---

[9] Al minuto 06.03
[10] Al minuto 04 51

quando la scuola sarà dissequestrata, sarà compito del Comune intervenire per le opere (quali risulteranno dalla perizia in incidente probatorio) per ripristinare l'agibilità dell'edificio.
con quali soldi? quelli della cassa corrente, dalla cassa alla quale già ora la Giunta attinge circa 20 mila euro al mese per garantire il servizio di trasporto da e per le scuole di Pavia ove i bambini sono stati ospitati (e ove saranno ospitati ancora)."

In data 13 maggio 2024, sulla pagina del profilo social viene condiviso il seguente messaggio:
"quando sarete chiamati a votare per le europee il 8/9 giugno, ricordatevi di questi capi di imputazione e ricordatevi che ***Di Bartolo*** *è il socio di minoranza di Ciocca.*
e poi che Fracassi è parente stretto di Ciocca.
Perché quel che vale per Sangines vale anche per Pavia."

Il tutto accompagnato dalle seguenti immagini (vedi n.3 allegati) che secondo il **DI BARTOLO** raffigurerebbero atti coperti da segreto d'ufficio, specificatamente parti dell'*Ordinanza applicativa della misura cautelare* adottata anche nei confronti del denunciante nell'ambito dell'inchiesta "clean", nonché uno stralcio delle intercettazioni in essa contenute:

Allegato n.1:

DI BARTOLO, DONATO + altri in corso di identificazione

4) per il reato previsto e punito dagli **artt. 110 e 353 c.p.** perché in concorso tra loro, DONATO in qualità di Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Cipriano e RUP della procedura, DI BARTOLO quale *[illegible]*, con altri soggetti allo stato da identificare, con promesse, collusioni e altri mezzi fraudolenti, turbavano la gara indetta in data 14.6.2022 con determinazione n. 30 dal Comune di San Cipriano nella forma della procedura negoziata per *"Efficientamento dei circuiti di Messa in Sicurezza, miglioramento sismico, adeguamento antincendio [illegible] mezzi antincendio e della pensilina esterna"*, procedura

6

aggiudicata in via provvisoria alla ditta C.C.I.M.M.A. s.r.l. di Bergamo per un importo offerto di euro 369.979,85 IVA esclusa, al netto degli oneri di sicurezza, allontanando sia l'aggiudicatario provvisorio C.C.I.M.M.A. s.r.l. di Bergamo, che rinunciava per *"difficoltà legate al reperimento dei materiali anche temporanee in relazione anche ai tempi [illegible] Ucraina-Russia Contenuti"* sia la seconda classificata R.V. Costruzioni di Bra, sia anche la terza graduata, in tal modo consentendo il Comune di deliberare l'affidamento diretto per ragioni di urgenza dei predetti lavori, stante alla ditta MAURENCO Costruzioni s.r.l. con sede a Ribera (AG), per un importo di euro 381.877,07 IVA esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza, con determina assunta in data 24.9.2022

Comune con a San Cipriano di Luglio, nel mese di settembre 2022



· *Allegato n.2:*

In particolare

- [illegible] per l'affidamento [illegible] procedura [illegible] [illegible] [illegible]

Allegato n.3:

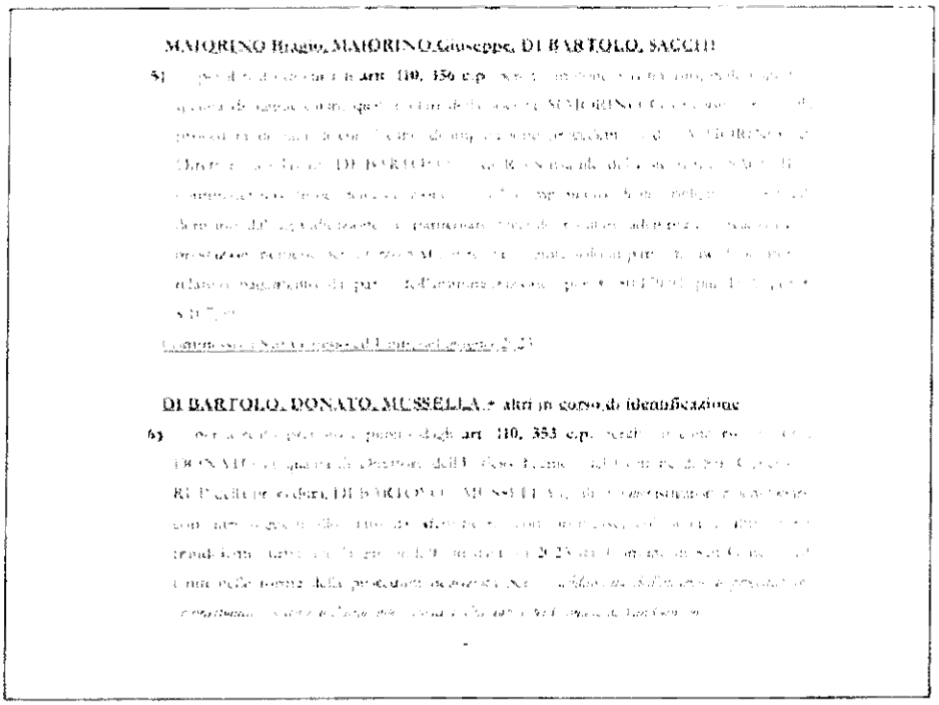

MAIORINO Biagio, MAIORINO Giuseppe, DI BARTOLO, SACCHI

5)

DI BARTOLO, DONATO, MUSSELLA + altri in corso di identificazione

6)

In data 14 maggio 2024, sulla pagina del profilo social viene condiviso il seguente messaggio:

"facciamo un ripassino.
il Comune di Sangines, nell'ultimo previsionale approvato poche settimane fa, ha dovuto accantonare a riserva vincolata del bilancio la somma di 560.000€ a copertura dell'evento restitutorio.
per dirla più semplice, sono le somme spese dal comune per i lavori sull'edificio scolastico e che sono stati al centro degli arresti dell'indagine Clean e che sono in odore di dover essere restituite allo Stato.
senonché il Comune ha già speso queste somme, tutte un favore del consesso criminale composto da CivilingLab STP srl di Ciocca e **Di Bartolo**, *impresa Maiorino della famiglia Maiorino, e Musella della IPM Project (proprio quella IPM Project per la quale in consiglio comunale, sollecitato dall'opposizione, l'assessore Cadore ha detto testualmente "non è che non sappiamo che sono [chi c'è dietro alla soglia IPM Project], non ve lo vogliamo dire" ma non si sprecasse Cadore, chi c'è dietro la IPM Project l'hanno detto le carte della indagine Clean e c'è quel ingegner Mussella coindagato insieme a Di Bartolo, per una torta da spartire tra* **CivlingLab** *e IPM Project (e per quanto riguarda i rapporti tra loro) di 140.000€).*
sono numeri impressionanti, tolti dalle vostre tasche per darli a Ciocca, **Di Bartolo**, *e a qualche altro seduto al tavolo a raccogliere le briciole.*
Non bastasse ciò (ed è già di per se sufficiente) in aggiunta i lavori malfatti alla scuola per cui sono indagati i Maiorino e per cui l'incidente probatorio dirà alle famiglie dei bambini della scuola se e quando e a quali condizioni potranno tornare.
noi di San Genesio Futura abbiamo raccolto documenti per due anni, poi depositati nella denuncia da cui ha preso le mosse l'indagine Clean, ogni episodio che raccontiamo è scritto negli atti del comune o impresso nelle registrazioni del Consiglio Comunale.
non abbiamo doti divinatorie eppure avevano già descritto una parte di questi fatti che poi sarebbero diventati fatti criminali e potete leggere le nostre riflessioni sulla nostra pagina web sangenesiofutura.eu"

In data 22 maggio 2024, così come riportato anche nel video denominato "**Allegato 10**"[11], depositato dal querelante in sede di denuncia, l'odierna analisi della pagina del profilo social ha inoltre permesso di accertare che effettivamente veniva condiviso il seguente messaggio:

"Du Port srl
CivilingLab STP srl
StC srl
indagine Clean
variante di PGT n. 2 di Sangines
variante di PGT 2023/2024 di Pavia
il ricco emolumento da europarlamentare è servito a Ciocca per oliare il sistema su cui si è retto, almeno fino al 27/11/2023, il sistema di potere di uomini di fiducia a libro paga insediati nelle amministrazioni comunali di varie municipalità della provincia di Pavia e sono servite a garantire alle sue società affidamenti diretti e prebende varie.
durante Mani Pulite fu fatto il processo al finanziamento pubblico ai partiti ma ad onor del vero come depose Craxi in aula di tribunale a Milano, si rubava per il partito.
Oggi la politica serve a Ciocca per alimentare un sistema di potere economico/affaristico/criminale a beneficio esclusivo delle sue tasche."

In data 1 luglio 2024, così come riportato anche nel video denominato "**Allegato 11**"[12], depositato dal querelante in sede di denuncia, l'odierna analisi della pagina del profilo social ha permesso di accertare che effettivamente veniva condiviso, riportandolo in tre distinti post, il seguente messaggio:

"ricordo a me stesso che per ogni euro pagato dal Comune di Sangines alla CivilingLab STP srl, 30 centesimi a Di Bartolo e 70 centesimi a Angelo Ciocca.
se l'uno è indagato l'altro non v'è ragione perché non lo sia, nell'ambito della indagine Clean."

In data 11 luglio 2024, l'immagine del profilo social veniva modificata temporaneamente dall'utilizzatore dell'account con la seguente fotografia, generando, in automatico, un *post* sulla bacheca:



[11] Al minuto 01.55
[12] Al minuto 00.04

Tra i commenti presenti sotto il post in argomento si segnala quello dell'utente Facebook *"Rosella Civardi"*, la quale, in riferimento al messaggio testuale presente nell'immagine di cui sopra scriveva: *"Invece loro come possiamo chiamarli???? De……enti????"*
A questa domanda, lo stesso utente **"Fabrizio Comini"**, *taggando* il nominativo della donna, proseguiva nei commenti scrivendo: *"Rosella Civardi criminali, si dice criminali"*

In data 17 luglio 2024, sulla pagina del profilo social viene condiviso il seguente messaggio:
"+++PILLOLE DI STORIA DEI CONSIGLI COMUNALI+++
correva il 28 febbraio 2023, l'indagine Clean era ancora là da venire, o meglio dall'apparire sulle prime pagine de La Provincia Pavese, ed in Consiglio Comunale si dibatteva del bando di affidamento della progettazione della nuova scuola materna -quella finanziata con il famigerato bando PNRR da 2.200.000€- ed in quella seduta, dal minuto 17:36 della registrazione si ascolta l'assessore Cadore dichiarare alla domanda di SGF su chi fosse la IPM Project che "non vogliamo dare la risposta, non è che non siamo in grado, non vogliamo dare la risposta"
Qui la registrazione della seduta, ove potete ascoltare la voce dell'assessore Cadore dichiarare sciaguratamente.
https://www.sangenesiofutura.eu/2023/03/02/consiglio-comunale-28-2-23-punto-1-variazione-di-bilancio-per-finanziamento-progettazione-nuova-scuola-materna/
Poi a fine novembre invece si è saputo chi fosse la IPM Project cioè quel Mussella testa di legno della ***CivilingLab STP srl di Di Bartolo*** *e Ciocca.*
Solo per questo bando la società di Ciocca si è spartita 140.000€.
la sola richiesta possibile, unica e sola, è per le DIMISSIONI di questa amministrazione."

Il tutto accompagnato dalle seguenti immagini (vedi n.3 allegati) verosimilmente raffiguranti stralci dei summenzionati atti giudiziari coperti dal segreto d'ufficio, e riportanti alcuni stralci delle intercettazioni in essi contenuti:

Allegato n.1:

contrarre con procedura negoziata; iv) con determina n. 7, sempre del 4 febbraio 2023, Nausica Maria Donato, nella qualità ut supra, disponeva, in palmare contrasto con quella precedente, l'affidamento diretto dell'incarico alla società IPM PROJECT, amministrata da Marco Mussella, per l'importo di "€ 132.975,00, oltre 13.500,00 per spese forfettarie".

Allegato n.2:

DI BARTOLO Gianluca: ***ha preso un lavoro, grosso, grosso, i patti erano, tu lo prendi, tu lo firmi, ti tieni la tua parte, il resto lo devi pagare a noi che ti facciamo il lavoro.*** *io ho capito subito che... il giorno prima della consegna, lui ha iniziato a dire che le cose che avevamo fatto non gli piacevano, dopodiché non si è mai fatto sentire per un mese e mezzo hanno due, di lavoro, e io ho detto, minchia ci vuole mentire*

Allegato n.3:

DI BARTOLO Gianluca: no perché Angelo Angelo lui ha l'idea del no lite.. fanno operazioni insieme...inc...dodici milioni di euro...due milioni di euro...cioè lui non

- **In data 2 agosto 2024**, sulla pagina del profilo social viene condiviso il seguente messaggio:
"a metà dell'estate 2024, questa è la prima estate che trascorre con le scuole di Sangines sotto sequestro della magistratura.
l'estate scorsa, invece, a ridosso di ferragosto, l'impresa criminale del sistema criminale dell'affidamento diretto stava ultimando di corsa e in tutta fretta i lavori per poter consegnare una scuola con lavori fatti "di merda" ma che "da fuori è bella e la gente sarà contenta"
era infine l'estate, fine luglio, del 2021 quella in cui ***Gianluca di Bartolo*** *era sul palco del polifunzionale a raccontare ad una piuttosto attonita platea del progetto di un complesso di scuole tutto nuovo, con le pareti mobili e le colline di Lurago d'Erba sullo sfondo.*
le estati segnano il trascorrere del tempo, degli anni, e il tempo trascorso sotto l'amministrazione dell'impegno che continua ha mostrato a tutti i cittadini il modo in cui la Giunta ha inteso declinare il loro programma elettorale.
e no, noi non siamo stati, non siamo e non saremo uguali a quegli altri, se ve la raccontano così vi stanno prendendo in giro (attività questa in cui quelli là sono maestri).
anzi, non si dovrebbe mai dire che noi l'avevamo detto ma sì, noi l'avevamo detto.
cc San Genesio Futura"

Si evidenzia in ultimo che, al fine di impedire la potenziale perdita dei dati di registrazione ed accesso del citato account, utili ad un eventuale futura richiesta di acquisizione dei files di log, utilizzando il portale *law Enforcement Online Requests*[13] dedicato alle specifiche richieste delle FF.OO., *il 22 agosto u.s.* si effettuava preventivamente la procedura di congelamento dei citati dati relativi al profilo in esame.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Gli Ufficiali di P.G.

[13] Portale gestito dalla società *META platforms ireland limited* con sede in Irlanda, Merrion road, Dublino 4 D04 X2K5, utilizzato per le richieste da effettuare in ambito legale alle piattaforme Facebook ed Instagram.

QUESTURA DI PAVIA

Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali

OGGETTO: Verbale relativo alle operazioni di acquisizione di dati informatici e contestuale generazione di impronta digitale degli stessi, effettuati in seguito alla denuncia/querela presentata il 09 agosto 2024 da: ---//

DI BARTOLO Gianluca, nato il 16.06.1991 a Mussomeli (CL) e residente nel Comune di Pavia in via Malcovati n.4. --//

L'anno 2024, addì 22, del mese di agosto, a Pavia, via Francesco Rismondo n.68, nei locali della D.I.G.O.S., i sottoscritti GUGLIANDOLO Letterio Luca e GAUZZI Franco, rispettivamente Vice Ispettore e Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, entrambi in forza presso l'Ufficio in intestazione, diamo atto delle operazioni tecniche effettuate in data odierna, al fine di assicurare le cose/tracce riguardanti i fatti rappresentati nella denuncia in oggetto, occorsi sulla piattaforma social "*Facebook*" tra il mese di novembre 2023 e il maggio 2024

Preliminarmente, al fine di scongiurare che il profilo social segnalato dal DI BARTOLO in sede di querela potesse mutare nei suoi elementi identificativi, si è proceduto all'individuazione univoca dello stesso, appurando quanto segue:

Social network:	**Facebook**
Link profilo:	**https://www.facebook.com/avvfabriziocomini**
Vanity name:	**avvfabriziocomini**
Nome utente:	**Fabrizio Comini**
Codice Identificativo "ID":	**100072137659515**

In seguito, con riguardo ai dati informatici relativi al summenzionato profilo social nonché quelli relativi al contenuto dei *post* segnalati dal querelante, ritenuti dallo stesso diffamatori o comunque illegittimamente diffusi in quanto asseritamente riproducenti atti d'indagine coperti dal segreto istruttorio, mediante l'utilizzo dell'applicazione di acquisizione forense "**FIT - Freezing Internet Tool**"[1], si è proceduto alla cristallizzazione di questi. Durante tale procedura di acquisizione, il sistema ha prodotto l'archivio digitale denominato "**DIBARTOLO**" contenente gli screenshot i video dell'intera navigazione e i log del traffico di rete, oltre al report esplicativo delle operazioni effettuate, il tutto meglio specificato nella seguente tabella:

Nome del file	Descrizione
acquisition.avi	Acquisizione video
acquisition.hash	File contenente gli hash dei file
acquisition.log	Informazioni generate dai vari componenti del sistema
acquisition.pcap	Registrazione del traffico di rete
acquisition_page.zip	Archivio contenente l'acquisizione
whois.txt	File whois
headers.txt	Headers della richiesta
nslookup.txt	Record DNS
server.cer	Certificato del server
sslkey.log	Chiavi SSL
traceroute.txt	Traceroute dei pacchetti
acquisition_report.pdf	Report esplicativo

[1] Applicazione per l'acquisizione forense di contenuti come pagine web, e-mail e social media direttamente da internet.

In merito al summenzionato archivio digitale, al fine di assicurarne l'integrità giuridica dei dati, si è proceduto quindi alla compressione dello stesso in formato ".zip" ed al calcolo dei relativi codici *hash*, mediante l'utilizzo degli algoritmi *SHA1* e *SHA256*, ottenendo i seguenti risultati:
File denominato: "**DIBARTOLO.zip.001**"
Hash SHA1: "**DF955F3CA46BC39047CE10F9ACD1A4BBEC5BADFB**"
Hash SHA256: "**88A418FD3DAA7A904359C3EE67857EC1FCAFA4898AA8DC3C4DB0CBF491778D6C**"
Infine, utilizzando il portale *law Enforcement Online Requests*[2], dedicato alle specifiche richieste delle FF.OO., si è provveduto ad effettuare la procedura di congelamento (di seguito riportata) del profilo in esame, al fine di impedire la cancellazione dei dati di registrazione ed accesso, utile ad un eventuale richiesta futura di acquisizione dei files di log.

Case	Reference	Status	Account	Request Type	Date Requested
View case 8893584	[illegible]	[illegible]	[illegible] Expires on January 19, 2025 Extend	[illegible]	[illegible]

Le summenzionate operazioni terminavano alle successive ore 10.45.

I Verbalizzanti

V.S.P.

[2] Portale gestito dalla società *meta platforms ireland limited* con sede in Irlanda, Merrion road, Dublino 4 D04 X2K5, per le richieste da effettuare in ambito legale alle piattaforme Facebook ed Instagram.

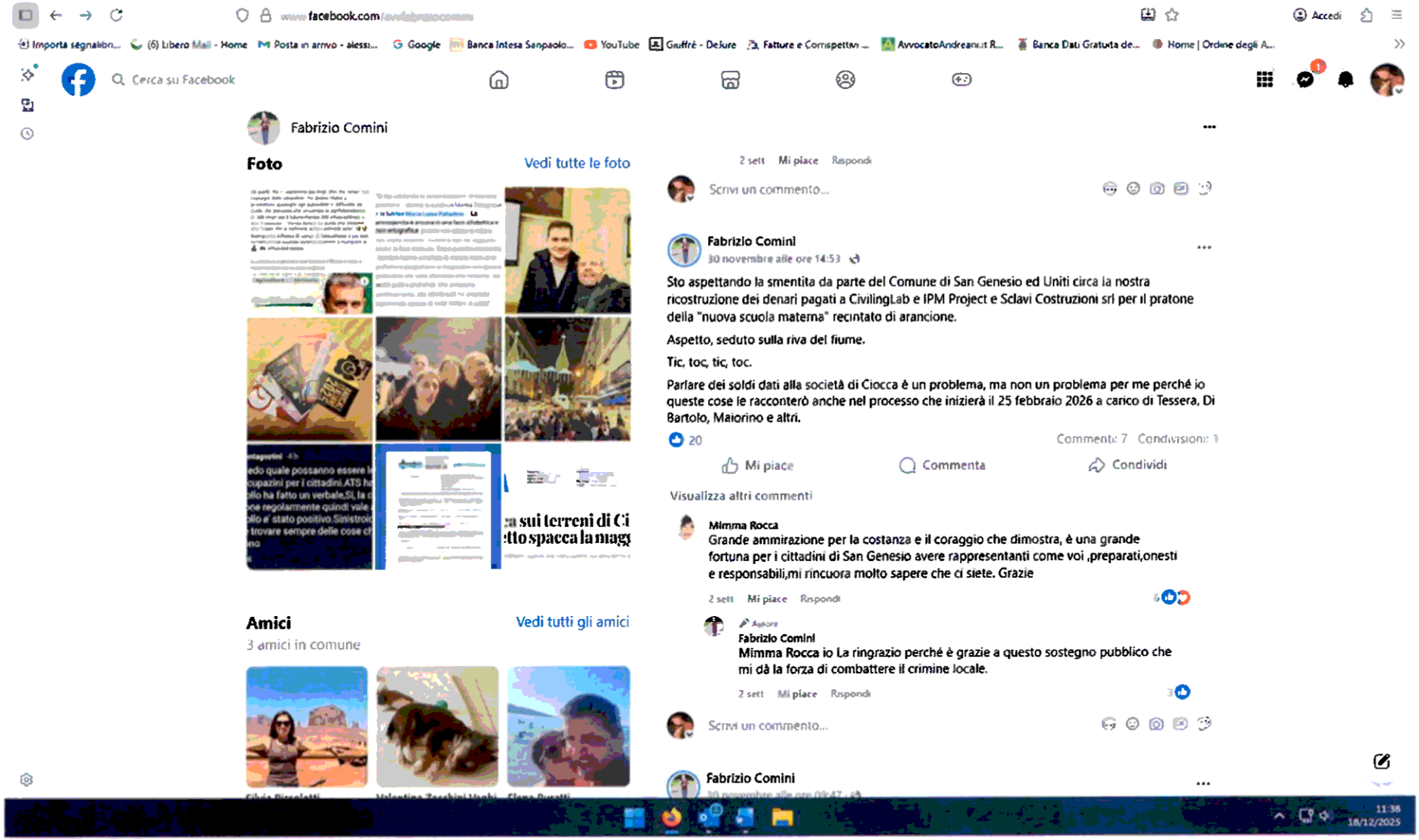
Cerca su Facebook
Fabrizio Comini
Foto
Vedi tutte le foto
Amici
Vedi tutti gli amici
3 amici in comune
2 sett Mi piace Rispondi
Scrivi un commento...
Fabrizio Comini
30 novembre alle ore 14:53
Sto aspettando la smentita da parte del Comune di San Genesio ed Uniti circa la nostra ricostruzione dei denari pagati a CivilingLab e IPM Project e Sclavi Costruzioni srl per il pratone della "nuova scuola materna" recintato di arancione.
Aspetto, seduto sulla riva del fiume.
Tic, toc, tic, toc.
Parlare dei soldi dati alla società di Ciocca è un problema, ma non un problema per me perché io queste cose le racconterò anche nel processo che inizierà il 25 febbraio 2026 a carico di Tessera, Di Bartolo, Maiorino e altri.
20
Commenti: 7 Condivisioni: 1
Mi piace
Commenta
Condividi
Visualizza altri commenti
Mimma Rocca
Grande ammirazione per la costanza e il coraggio che dimostra, è una grande fortuna per i cittadini di San Genesio avere rappresentanti come voi ,preparati,onesti e responsabili,mi rincuora molto sapere che ci siete. Grazie
2 sett Mi piace Rispondi
Adesso
Fabrizio Comini
Mimma Rocca io La ringrazio perché è grazie a questo sostegno pubblico che mi dà la forza di combattere il crimine locale.
2 sett Mi piace Rispondi
Scrivi un commento...
Fabrizio Comini
11:38
18/12/2025

DOC. 6

Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale

(ART. 21 COMMA 1 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 14909/2025/R

Al nome di:

Cognome	**COMINI**
Nome	**FABRIZIO**
Data di nascita	**22/07/1979**
Luogo di Nascita	**PAVIA (PV) - ITALIA**
Sesso	**M**
Codice Fiscale	**CMNFRZ79L22G388W**

sulla richiesta di:	PUBBLICO MINISTERO (Numero registro 9241/2025)
per uso:	GIUSTIZIA PENALE (ART. 21 COMMA 1 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risultano i seguenti provvedimenti:

1) **26/08/2024** DECRETO DEL G.I.P. TRIBUNALE DI PAVIA
   1° reato) DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA Art. 595 comma 3 C.P. (COMMESSO IL 13/12/2022)
   Dispositivo: ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO (ART. 131-BIS C.P.)

TOTALE PROVVEDIMENTI PRESENTI: 1

ESTRATTO DA: PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA

PAVIA, 30/12/2025 11:09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

Il certificato sopra esteso, rilasciato in data odierna a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia (Numero registro 9241/2025), è stato registrato dal Sistema con i seguenti dati: numero certificato 14,909/2025/R.

N. 9241/2025 R.G.N.R. – mod. 21

Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Pavia

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ artt. 408 e 411 c.p.p. ~

Al **G**iudice per le **I**ndagini **P**reliminari
presso il Tribunale di
Pavia

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento nei confronti di:

COMINI Fabrizio, nato il 22/07/1979 a Pavia ed ivi residente in via Trieste n. 29;

INDAGATO

per il reato di cui all'**art. 595 c. 3** in Pavia, accertato in data 23.12.2025,

Persona offesa: **DI BARTOLO Gianluca,** nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL).

RILEVATO CHE

- ☐ il presente procedimento trae origine dalla nuova querela sporta dalla persona offesa in data 23.12.2025 nei confronti dell'odierno indagato, già querelato dallo stesso in data 9.8.2024 con procedimento archiviato (p.p. 6412/2024);
- ☐ il querelante lamenta la circostanza per cui COMINI continuerebbe a pubblicare su *Facebook post* a contenuto asseritamente diffamatorio, facendo riferimento ai fatti oggetto dell'indagine cd. "*Clean*", per cui l'odierno querelante è attualmente imputato nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 1451/2023;

RITENUTO CHE

- ☐ non possono che ribadirsi, ancora una volta, le considerazioni già espresse nella precedente richiesta di archiviazione, già ampiamente avallate dal GIP (con provvedimento che si allega), operando la causa di giustificazione del diritto di critica politica;
- ☐ a maggior ragione, nel caso di specie, nei *post* oggetto di contestazione il nome del querelante non viene, nella maggior parte dei casi, espressamente menzionato, rendendo così dubbia la circostanza per cui l'utente medio del *social network* possa ricondurne facilmente il contenuto proprio al DI BARTOLO (si parla, in termini generici e indeterminati di "*sistema San Genesio*"; "*sistema affaristico criminale*" "*imputati di Clean I*");

- ☐ gli unici due *post* in cui si fa espresso riferimento al nominativo del querelante sono rappresentati da quello pubblicato in data 6.10.2025 in cui il nome di DI BARTOLO viene menzionato esclusivamente in riferimento alla società CIVILING LAB ("*società di CIOCCA e di DI BARTOLO*", dato puramente oggettivo e reale) e in quello pubblicato in data 15.11.2025, in riferimento al fatto che l'amministrazione avrebbe "*ingrossato le tasche di CIOCCA e DI BARTOLO*".

  Sul punto, si evidenzia come tali fatti costituiscano lo specifico oggetto del giudizio a carico di DI BARTOLO, attualmente pendente in fase dibattimentale.

  In ogni caso, anche in relazione a tale *post*, deve trovare applicazione la causa di giustificazione sopra menzionata.

  I *post*, pubblicati (come ricordato dal GIP nel decreto di archiviazione) da un oggetto che partecipa attivamente alla vita politica del territorio, non presentano, complessivamente considerati, contenuto

FIRMATO E DEPOSITATO DIGITALMENTE
il 28/01/2026 alle ore 18:38
CHIARA GIUIUSA

diffamatorio, in quanto:

- si mantengono entro il limite della correttezza del linguaggio;
- rispettano il requisito della pertinenza all'interesse della collettività;
- non trasmodano in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso;
- le espressioni ed i giudizi espressi rimangono circoscritti nell'ambito di un dissenso critico motivato e poiché appare rispettato il dovere di continenza non sono da ritenersi offensive della altrui reputazione;

☐ Quanto pubblicato è da ricondursi ad un legittimo esercizio del diritto di critica esercitato dalla parte politica avversa nell'ambito della, seppur aspra, dialettica sociale.

Qualora si verta – come nel caso in esame – in ambito di critica, il presupposto della "veridicità" delle notizie riportate, come lamentato dal querelante, risulta affievolito in quanto i contenuti diffusi non costituiscono puro veicolo di conoscenza per il pubblico di un determinato fatto e non può pertanto porsi un problema di carenza di veridicità se non qualora i fatti esposti siano integralmente stravolti o falsificati;

☐ la Corte di Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/2014, dep. 27/11/2014 e Sez.5-, Sentenza n.31263 del 14/09/2020) ha ribadito che in tema di diffamazione il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.

La notizia di reato appare, pertanto, ancora un volta, infondata.

RITENUTO

quindi che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentano di formulare una **ragionevole previsione di condanna** (*né di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*);

visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.,

CHIEDE

che il **G**iudice per le **I**ndagini **P**reliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Pavia,

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

FIRMATO E DEPOSITATO DIGITALMENTE
il 28/01/2026 alle ore 18:05
ALBERTO PALERMO

N. 6412/2024 R.G.N.R.
N. 2535/2025 R.G.G.I.P.
2532

Tribunale Civile e Penale di Pavia

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il G.I.P.
- DANIELA GARLASCHELLI -

Letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di:

- **COMINI Fabrizio**, nato il 22/07/1979 a Pavia ed ivi residente in via Trieste n. 29
  Difeso d'ufficio dall'avv. Rosa Lucia GREGORI del Foro di Pavia

Per i seguenti reati:

art. 595 co.3 c.p. e 684 c.p.. Commessi in Pavia in data antecedente e prossima al 09.08.2024

Evidenziata la persona offesa in:

DI BARTOLO Gianluca, nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL), residente Pavia, via Enrica Malcovati n. 4.
Difeso di fiducia dall'avv. POMA Andrea Carlo del Foro di Pavia.

L'odierno procedimento prende le mosse dalla denuncia-querela sporta in data 09/08/2024 da Di Bartolo Gianluca presso la Questura di Pavia, nei confronti di Comini Fabrizio.
In particolare il Di Bartolo riferiva di essere venuto a conoscenza, a partire dalla seconda settimana del mese di giugno 2024 e su segnalazione della propria madre, che l'avv. Fabrizio Comini pubblicava ripetutamente sulla bacheca "Facebook" del proprio profilo pubblico, messaggi/post ritenuti lesivi e diffamatori della propria reputazione personale e professionale.
Il querelante sosteneva che Comini avrebbe pubblicato degli atti di indagini inerenti ad un procedimento penale che lo riguardava, asseritamente coperti da segreto istruttorio.
In particolare si trattava della pubblicazione di alcune pagine relative all'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa nei confronti del querelante, correlata da frasi ritenute lesive e diffamatorie della sua persona: *"quando sarete chiamati a votare per le europee il 8/9 giugno ricordatevi di questi capi d'imputazione e ricordatevi che DI BARTOLO è il socio di minoranza di CIOCCA e poi che FRACASSI è parente stretto di CIOCCA. Perché quel che vale per Sangines vale anche per Pavia";* e relativamente alla somma di denaro (euro 560.000), che il Comune di San Genesio aveva accantonato a riserva nel bilancio: *".... Sono le somme spese dal comune per i lavori sull'edificio scolastico e che sono stati al centro degli arresti dell'indagine Clean e che sono in odore di dovere essere restituite allo Stato, senonchè il Comune ha già speso queste somme, tutte un favore del consenso criminale composto da CivilingLab STP srl d Ciocca e di Di Bartolo, impresa Maiorino della famiglia Maiorino, e Mussella della IPM Project... ".*
La richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero merita senz'altro di essere condivisa.
Il reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 co. 3 c.p. richiede, ai fini della sua integrazione, un'offesa all'altrui reputazione recata mediante una comunicazione con più persone con "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", tra cui rientrano, ormai pacificamente, anche i social network.
Nel caso di specie è indubbio che sia integrato il requisito della comunicazione a più persone, trattandosi di messaggi/post pubblicati su un social network (Facebook); tuttavia le espressioni utilizzate dal Comini rispettano il limite della continenza, restando circoscritte all'ambito di un dissenso critico motivato. Nel caso in esame trova applicazione l'esimente del diritto di critica ex art. 51 c.p., non avendo l'indagato travalicato i limiti della continenza espositiva, il cui rispetto è necessario ai fini dell'applicabilità dell'esimente in questione.
Infatti, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che "*la sussistenza dell'esercizio di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto; l'esercizio di tale diritto consente l'utilizzo di espressioni forti e anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta*" (Cass. pen. n. 14370/2019); nel caso di specie, gli scritti

pubblicati dall'indagato non devono ritenersi un attacco alla sfera morale e personale del destinatario, bensì un legittimo esercizio del diritto di critica da parte di un soggetto che partecipa attivamente alla vita politica del territorio, trattandosi di post pubblicati in prossimità delle elezioni europee);
"in materia di giudizio critico su di un soggetto politico può anche essere formulato con parole che decontestualizzate costituirebbero meri insulti, ma che, viceversa, riferite a determinate vicende e/o situazioni, possono essere lette come sintetico giudizio negativo sull'operato del predetto soggetto, ma le espressioni offensive devono essere pronunziate nell'ambito di una polemica politica avente attinenza con il contenuto dell'addebito denigratorio" (Cass. pen. n. 7626/2011).
Inoltre, risulta altresì rispettato il presupposto della "veridicità" delle notizie riportate in quanto, la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che il rispetto della verità del fatto assume con riferimento al diritto di critica politica un rilievo affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, poiché *"la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica"(Cass. sez. 5, sentenza n. 49570 del 23/09/2014, dep. 27/11/2014 e sez. 5-, Sentenza n. 31263 del 14/09/2020).*
A nulla rileva il riferimento nell'atto di opposizione di ulteriori episodi rispetto a quelli evidenziati dal P.M., in quanto anche questi sono privi della rilevanza diffamatoria ed offensiva tipica del reato di cui all'art. 595 c. 3 c.p.
Con riguardo al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale cui all'art 684 c.p., la pubblicazione effettuata in data 13.05.2024 dal Comini si è esaurita nella riproduzione letterale di alcuni passaggi dell'ordinanza cautelare adottata nei confronti della persona offesa.
Occorre precisare come, al momento della pubblicazione, la stessa sia avvenuta nella vigenza dell'art. 114 co. 2 c.p.p. che – prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. del 10 dicembre 2024 n. 198 – escludeva proprio l'ordinanza cautelare dagli atti per i quali operava il divieto di pubblicazione; con la conseguenza che la disciplina applicabile deve essere quella vigente al momento della commissione del reato in quanto più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p.
In merito alle indagini suppletive avanzate con atto oppositivo non merita accoglimento la richiesta di sentire persone informate sui fatti, che non apporterebbero elementi utili a mutare le conclusioni fin qui raggiunte.
Per le motivazioni sopra evidenziate non pare sia possibile formulare una ragionevole previsione di condanna.

P.Q.M.

Visti gli art. 409 – 411 c.p.p.
Rigetta l'opposizione alla richiesta di archiviazione

DISPONE
L'archiviazione del procedimento nei confronti di COMINI FABRIZIO
Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero e manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pavia, li 3-11-2025

Il Giudice
Daniela Garlaschelli

Il Funzionario AUP
Clementina Biamonte

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Clementina Biamonte, funzionario AUP.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

04 NOV. 2025

Il Funzionario AUP
Clementina Biamonte

n. 6412/2024 R.G.N.R. – mod. 21

Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Pavia

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ artt. 408 e 411 c.p.p. ~

Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di
Pavia

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento nei confronti di:

COMINI Fabrizio, nato il 22/07/1979 a Pavia ed ivi residente in via Trieste n. 29;

INDAGATO

per i reati di cui agli **artt. 595 c. 3 e 684 c.p.**, commessi in Pavia in data antecedente e prossima al 09/08/2024 (competenza determinata ai sensi dell'art. 9 c.1 c.p.p.)

Persona offesa:
DI BARTOLO Gianluca, nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL);

RILEVATO CHE

- ☐ il presente procedimento trae origine dalla querela sporta dalla persona offesa in data 09/08/2024 presso la Questura di Pavia con cui riferiva di essere venuto a conoscenza, a partire dalla seconda settimana del mese di giugno 2024, su segnalazione della propria madre, che l'avv. Fabrizio Comini, pubblicava ripetutamente sulla bacheca "*Facebook*" del proprio profilo pubblico messaggi/post ritenuti diffamatori e lesivi della propria reputazione personale e professionale;
- ☐ in particolare, il querelante lamentava che COMINI avrebbe pubblicato atti d'indagine, asseritamente coperti dal segreto istruttorio, relativi ad un procedimento penale che riguardava la sua persona;
- ☐ si trattava, in particolare, della pubblicazione di alcune pagine dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa nei confronti del querelante, accompagnata con frasi ritenute diffamatorie e segnatamente: "*quando sarete chiamati a votare per le europee il 8/9 giugno ricordatevi di questi capi d'imputazione e ricordatevi che DI BARTOLO è il socio di minoranza di CIOCCA e poi che FRACASSI è parente stretto di CIOCCA. Perché quel che vale per Sangines vale anche per Pavia*",
- ☐ con riferimento alla somma di euro 560.000 che il comune di San Genesio aveva accantonato a riserva nel bilancio"…. *sono le somme spese dal comune per il lavori sull'edificio scolastico e che sono stati al centro dell'indagine Clean e che sono in odore di dover essere restituite allo Stato senonché il Comune ha speso queste somme, tutte un favore del consesso criminale composto da CIVILINGLAB STP srl di CIOCCA e DI BARTOLO, impresa MAIORINO della famiglia MAIORINO, e MUSSELLA della IPM Project…*"

RITENUTO CHE

- ☐ nei fatti in esame, come sinteticamente riepilogati, non si ravvisano elementi idonei a sostenere l'ipotesi accusatoria a carico dell'odierno indagato in ordine al reato di cui all'art. 595 c.3 c.p..

  I *post* pubblicati non presentano contenuto diffamatorio, in quanto:

  - si mantengono entro il limite della correttezza del linguaggio;
  - rispettano il requisito della pertinenza all'interesse della collettività;
  - non trasmodano in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso;
  - le espressioni ed i giudizi espressi rimangono circoscritti nell'ambito di un dissenso critico motivato e poiché appare rispettato il dovere di continenza non sono da ritenersi offensive della altrui reputazione;

- ☐ quanto pubblicato è da ricondursi ad un <u>legittimo esercizio del diritto di critica esercitato dalla parte politica avversa nell'ambito della, seppur aspra, dialettica sociale;</u>

- si tratta infatti di post pubblicati in prossimità delle elezioni europee da parte di un soggetto partecipe attivamente alla vita politica del territorio.

  Qualora si verta – come nel caso in esame – in ambito di critica, il presupposto della "veridicità" delle notizie riportate, come lamentato dal querelante, risulta affievolito in quanto i contenuti diffusi non costituiscono puro veicolo di conoscenza per il pubblico di un determinato fatto e non può pertanto porsi un problema di carenza di veridicità se non qualora i fatti esposti siano integralmente stravolti o falsificati;

- la Corte di Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/2014, dep. 27/11/2014 e Sez.5-, Sentenza n.31263 del 14/09/2020) ha ribadito che in tema di diffamazione il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica;

- con riguardo al reato di cui all'art. 684 c.p., si evidenzia come la pubblicazione effettuata dal COMINI si sia esaurita nella riproduzione letterale di alcuni passaggi dell'ordinanza cautelare, pubblicazione che, nella vigenza dell'art. 114 comma 2 c.p.p. applicabile al momento del fatto (13.5.2024), non era (ancora) vietata: infatti, nella formulazione in vigore fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198, il secondo comma dell'art. 114 c.p.p. escludeva proprio l'ordinanza cautelare dagli atti per i quali operava il divieto di pubblicazione;

- pur trattandosi di norma processuale è evidente come nel caso di specie la stessa assuma valenza sostanziale, riempiendo di contenuto il precetto dell'art. 684 c.p., il quale sanziona la pubblicazione di "*atti cui, per legge* (e quindi ai sensi dell'art. 114 c.p.p.), *sia vietata la pubblicazione*": come tale, la norma deve sottostare al principio di irretroattività della nuova incriminazione e pertanto la nuova formulazione dell'art. 114 coma 2 c.p.p. non può trovare applicazione nel caso di specie;

- l'interpretazione del querelante – che intenderebbe ascrivere l'ipotesi in esame al primo comma dell'art. 114 c.p.p., recante il generale divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto - è erronea, poiché, come noto, l'atto è segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p. "*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza*", circostanza venuta meno a seguita della *discovery* determinata dall'applicazione della misura cautelare nei confronti del querelante;

RITENUTO

quindi che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentano di formulare una **ragionevole previsione di condanna** (*né di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*);

visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.,

CHIEDE

che il Giudice per le Indagini Preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Pavia,

Il presente provvedimento è stato redatto dal Vice Procuratore Onorario dott.ssa Tiziana Moro . e firmato digitalmente dal Sostituto Procuratore, dott. Alberto Palermo, per presa visione

IL VICE PROCURATORE ONORARIO
Dott.ssa Tiziana Moro

Visto_____

PALERMO ALBERTO 06/03/2025 13:45

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Alberto PALERMO – Sost.-

N. 9241/2025 R.G.N.R. – mod. 21

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pavia

AVVISO ALLA PERSONA OFFESA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ art. 408 c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento nei confronti di:

COMINI Fabrizio, nato il 22/07/1979 a Pavia ed ivi residente in via Trieste n. 29;

INDAGATO

per il reato di cui all'**art. 595 c. 3** in Pavia, accertato in data 23.12.2025,

Persona offesa:
DI BARTOLO Gianluca, nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL);

visto l'**art. 408 c.p.p.**,

AVVISA

la suddetta persona offesa che in data odierna ha formulato al Giudice per le Indagini Preliminari in sede richiesta di archiviazione, con avvertimento che **nel termine di venti giorni dalla notifica** del presente avviso ha facoltà di prendere visione degli atti presso la Segreteria del Pubblico Ministero (Procura della Repubblica di Pavia, Piazza del Tribunale n. 1 – Piano 2°) e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari, nonché di avvalersi della facoltà di accedere ai programmi di **giustizia riparativa**;

DISPONE

la notifica urgente della presente comunicazione alla sopra indicata persona offesa:

DI BARTOLO Gianluca, nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL), **elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Andrea Carlo POMA del Foro di Pavia**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Pavia,

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

FIRMATO E DEPOSITATO DIGITALMENTE
il 28/01/2026 alle ore 18:38
CHIARA GIUIUSA

FIRMATO E DEPOSITATO DIGITALMENTE
il 28/01/2026 alle ore 18:05
ALBERTO PALERMO

Ministero della Giustizia

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAVIA

Attestazione di consegna telematica

Identificativo notifica	134002
Identificativo PEC	DC29A628.0077D6E8.0ED4E325.711E30C2.posta-certificata@legalmail.it
Numero Procedimento	PM : 2025/9241 (NOTI) GIUIUSA CHIARA
Atti inviati	AVVISO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ALLE PARTI OFFESE (408) - DA SICP (1122445)
Data e ora invio notifica	30/01/2026 13:15:57
Notifica predisposta da	Francesco Bortone (FRANCESCO.BORTONE)
PEC mittente	notifichepenalidoc.procura.pavia@penale.ptel.giustiziacert.it
Destinatario	POMA ANDREA CARLO
Codice fiscale destinatario	PMONRC66A15G388V
PEC destinatario	andrea.poma@pavia.pecavvocati.it
Soggetto interessato	DI BARTOLO Gianluca
Modalità	Ex_Art_33_Disp_Att_cpp
Data e ora accettazione	30/01/2026 13:15:58
Esito accettazione	Presa in consegna
Data e ora consegna	30/01/2026 13:16:07
Esito consegna	Consegnata
Deposito in cancelleria	No

Si attesta che, dalle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata, la notifica è stata correttamente recapitata al destinatario.

PAVIA, venerdì 30 gennaio 2026 - 14.54.59

Note

Ricerca effettuata sul Registro informatizzato delle notifiche da

Francesco Bortone

Ministero della Giustizia

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAVIA

Attestazione di consegna telematica

Identificativo notifica	134002
Identificativo PEC	DC29A628.0077D6E8.0ED4E325.711E30C2.posta-certificata@legalmail.it
Numero Procedimento	PM : 2025/9241 (NOTI) GIUIUSA CHIARA
Atti inviati	RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE TOTALE - DA SICP (1122421)
Data e ora invio notifica	30/01/2026 13:15:57
Notifica predisposta da	Francesco Bortone (FRANCESCO.BORTONE)
PEC mittente	notifichepenalidoc.procura.pavia@penale.ptel.giustiziacert.it
Destinatario	POMA ANDREA CARLO
Codice fiscale destinatario	PMONRC66A15G388V
PEC destinatario	andrea.poma@pavia.pecavvocati.it
Soggetto interessato	DI BARTOLO Gianluca
Modalità	Ex_Art_33_Disp_Att_cpp
Data e ora accettazione	30/01/2026 13:15:58
Esito accettazione	Presa in consegna
Data e ora consegna	30/01/2026 13:16:07
Esito consegna	Consegnata
Deposito in cancelleria	No

Si attesta che, dalle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata, la notifica è stata correttamente recapitata al destinatario.

PAVIA, venerdì 30 gennaio 2026 - 14.55.21

Note

Ricerca effettuata sul Registro informatizzato delle notifiche da

Francesco Bortone

AVV. ANDREA CARLO POMA
CORSO MAZZINI, 10 - 27100 PAVIA (PV)
TEL. 0382 - 494545 FAX 0382 - 478689

DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA del R.M.
il 17 FEB. 2026 alle ore .....
IL CANCELLIERE ESPERTO
Francesco Bortone

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA

Opposizione alla richiesta di archiviazione

Il sottoscritto **Gianluca di Bartolo,** nato a Mussomeli (CL) il 16 giugno 1991, residente in Pavia (PV), via Enrica Malcovati n. 4, codice fiscale DBR GLC 91H16 F830H,

rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, come da nomina già in atti, da e presso il difensore di fiducia Avv. Andrea Carlo Poma del Foro di Pavia, con studio in Pavia (PV), corso Mazzini n. 10, codice fiscale PMO NRC 66A15 G388V, p.e.c. andrea.poma@pavia.pecavvocati.it,

quale parte offesa nel procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pavia con il n. 9241/2025 R.G.N.R., pendente nei confronti di **Fabrizio Comini**, nato a Pavia (PV) il 22 luglio 1979, residente in Pavia (PV), via Trieste n. 29, codice fiscale CMN FRZ 79L22 G388W.



Premesso

- In data 23.12.2025 l'esponente Gianluca di Bartolo ha sporto querela nei confronti di Fabrizio Comini per il reato p. e p. dall'art. 595, comma 3, c.p., nonché per ogni ulteriore e/o diversa ipotesi di reato, che l'Autorità adìta avesse ravvisato nella condotta tenuta dal medesimo Fabrizio Comini, meglio descritta nella querela e nei relativi allegati.
- Ne è derivato il procedimento penale *supra* citato.
- Tuttavia, in data 30.01.2026, è stata notificata la richiesta di archiviazione, avanzata dai Sostituti Procuratori, Dott. Alberto Palermo e Dott.ssa Chiara Giuiusa (**doc. 1**).

Ciò premesso, con il presente atto l'esponente propone formale

opposizione

alla predetta richiesta di archiviazione, per i motivi di seguito esposti.

La condotta contestata a Fabrizio Comini si sostanzia, essenzialmente, nella diffusione, sul relativo profilo pubblico di Facebook, di numerosi post e messaggi ritenuti offensivi e diffamatori, condotta già in precedenza denunciata dall'esponente e fatta oggetto un altro procedimento, tuttavia conclusosi con un'archiviazione.

L'Autorità inquirente così motiva, *testualiter*, la richiesta di archiviazione: "*... RILEVATO CHE il presente procedimento trae origine dalla nuova querela sporta dalla persona offesa in data 23.12.2025 nei confronti dell'odierno indagato, già querelato dallo stesso in data 9.8.2024 con procedimento archiviato (p.p. 6412/2024); il querelante lamenta la circostanza per cui COMINI continuerebbe a pubblicare su Facebook post a contenuto asseritamente diffamatorio, facendo riferimento ai fatti oggetto dell'indagine cd. "Clean", per cui l'odierno querelante è attualemnte imputato nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 1451/2023; RITENUTO CHE non possono che ribadirsi, ancora una volta, le considerazioni già espresse nella precedente richiesta di archiviazione, già ampiamente avallate dal GIP (con provvedimento che si allega) operando la causa di giustificazione del diritto di cronaca politica; a maggior ragione, nel caso di specie, nei post oggetto di contestazione il nome del querelante non viene, nella maggior parte dei casi, espressamente menzionato, rendendo così dubbia la circostanza per cui l'utente medio del social network possa ricondurne facilmente il contenuto proprio al DI BARTOLO (si parla in termini generici e indeterminati di "sistema San Genesio", "sistema affaristico criminale", "imputati di Clean 1"); gli unici due post in cui si fa*

espresso riferimento al nominativo del querelante sono rappresentati da quello pubblicato in data 6.10.2025 in cui il nome DI BARTOLO viene menzionato esclusivamente in riferimento alla società CIVILIG LAB ("società di CIOCCA e di DI BARTOLO", dato puramente oggettivo e reale) e in quello pubblicato in data 15.11.2025, in riferimento al fatto che l'amministrazione avrebbe "ingrossato le tasche di CIOCCA e DI BARTOLO". Sul punto, si evidenzia come tali fatti costituiscano lo specifico oggetto del giudizio a carico di DI BARTOLO, attualmente pendente in fase dibattimentale. In ogni caso, anche in relazione a tale post, deve trovare applicazione la causa di giustificazione sopra menzionata. I post pubblicati (come ricordato dal GIP nel decreto di archiviazione) da un soggetto che partecipa attivamente alla vita politica del territorio, non presentano, complessivamente considerati, contenuto diffamatorio, in quanto: - si mantengono entro il termine della correttezza del linguaggio; - rispettano il requisito della pertinenza nell'interesse della collettività; - non trasmodano in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso; - le espressioni ed i giudizi espressi rimangono circoscritti nell'abito di un dissenso critico motivato e poiché appare rispettato il dovere di continenza non sono da ritenersi offensive della altrui reputazione. Quanto pubblicato è da ricondursi ad un legittimo esercizio del diritto di critica esercitato dalla parte politica avversa nell'ambito della, seppur aspra, dialettica sociale. Qualora si verta - come nel caso in esame - in ambito di critica, il presupposto della "veridicità" delle notizie riportate, come lamentato dal querelante, risulta affievolito, in quanto i contenuti diffusi non costituiscono puro veicolo di conoscenza per il pubblico di un determinato fatto e non può pertanto porsi un problema di carenza di veridicità se non qualora i fatti

esposti siano integralmente stravolti o falsificati; la Corte di Cassazione (sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/2014, dep. 27/11/2014 e Sez. 5, Sentenza n. 31263 del 14/09/2020) ha ribadito che in tema di diffamazione il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. La notizia di reato pertanto appare, ancora una volta, infondata ..." (**doc. 2**).

Orbene, nessuna delle motivazioni addotte dal Pubblico Ministero a sostegno della propria istanza di archiviazione appare, all'esponente, corretta, né idonea e sufficiente a giustificare l'archiviazione del procedimento pendente.

Anzitutto, non è vero che l'utente medio del *social network* non sia in grado di cogliere il riferimento all'esponente: dal momento che il nome di quest'ultimo viene reso inequivocabilmente identificabile in tutti i post prodotti.

La querela dell'esponente, infatti, si basa proprio su quei post che contengono un collegamento diretto, indubbio ed immediatamente percepibile, con la persona dell'esponente.

In alcuni, il Comini nomina espressamente l'esponente.

In altri, pur non nominandolo, cita comunque il processo Clean 1.

E, preme rilevarlo, "*l'utente medio del social network*", richiamato dal Pubblico Ministero, sa benissimo quali sono i protagonisti del processo attualmente pendente e denominato, appunto, Clean 1.

Perché lo stesso processo, essendo stato più volte citato e, soprattutto, ampiamente raccontato sulle pagine dei quotidiani locali (ad esempio, de La Provincia Pavese), con l'elenco dei nomi e dei cognomi (*ivi* compresi quelli dell'esponente) dei vari imputati, è decisamente assurto a dignità di cronaca e può, a ragion veduta, essere ormai definito un vero e proprio ... fatto notorio.

Quanto meno, nel territorio della provincia di Pavia (che coincide con il circondario del Tribunale di Pavia, davanti al quale il processo si sta celebrando).

Tra l'altro, le pagine dei quotidiani in parola sono quelle che il Comini ha pubblicato sul proprio profilo Facebook.

Ragione per cui, non è minimamente pensabile che le offese profferite dal Comini su detto profilo non siano riconducibili, inequivocabilmente, all'esponente.

In ogni caso, qualora residuasse un qualche dubbio a riguardo, si produce un ultimo post, datato 25.10.2025, nel quale viene pubblicata la fotografia dell'esponente e, contestualmente, fatto riferimento al processo Clean 1 (**doc. 3**).

Con evidente, nonchè inconfutabile, collegamento tra i due.

Così che ogni utente medio, appunto, possa non soltanto accostare l'esponente al processo Clean 1, ma, addirittura, facilmente riconoscere l'esponente, laddove dovesse per caso incontrarlo.

Va poi precisato di quali offese si sta parlando.

Forse di una - seppur aspra - valutazione delle capacità professionali dell'Ingegner Gianluca Di Bartolo ?

O forse di una valutazione - di nuovo aspra - dell'operato del politico Gianluca Di Bartolo ?

O forse di una valutazione - sempre aspra - del ruolo istituzionale ricoperto nella pubblica amministrazione dal pubblico ufficiale Gianluca Di Bartolo ?

Nient'affatto.

Si sta, semplicemente, diffamando il privato cittadino Gianluca Di Bartolo.

Il quale, nel processo Clean 1, come non figura coinvolto quale professionista responsabile di una qualche condotta imprudente, negligente od imperita, così non risulta responsabile di un comportamento avente a che fare con un ruolo politico, od istituzionale, di rilevanza pubblica.

Le affermazioni gravemente diffamatorie diffuse dal Comini, pertanto, non possono assolutamente essere ricondotte ad un "*legittimo esercizio del diritto di critica esercitato dalla parte politica avversa*".

Atteso che l'esponente è del tutto estraneo alla vita politica, o pubblica che dir si voglia, che riguarda il Comune (evocato dal Comini) di San Genesio ed Uniti.

A differenza di quanto ritiene il Pubblico Ministero, dunque, le gravissime offese profferite dal Comini altro non sono se non dei veri e propri attacchi alla vita privata dell'esponente.

Invero, com'è possibile considerare non penalmente rielevante (e, dunque, perseguibile) la condotta di chi associa il nome di una persona a quello di un'associazione mafiosa ?

Inaccettabile, infatti, è il post del 04.10.2025, nel quale viene condiviso un *reel* di Roberto Saviano (che qualunque utente medio del *social network* è impensabile non possa conoscere...) e si invita la D.D.A. [Direzione

Distrettuale Antimafia: *ndr*] ad interessarsi del sistema che sta emergendo grazie al processo Cean 1.

E, in definitiva, ad interessarsi dei relativi imputati (esponente compreso), additati quindi essere in odore di mafia.

Si tratta di un post, dunque, che allude inequivocabilmente alla mafia.

E che nulla ha a che vedere con la (seppur aspra ...) dialettica sociale.

O con un dissenso critico.

O con un linguaggio misurato, contenuto entro i limiti della correttezza.

Quale chiosa finale, poi, si impongono due piccole, ma rilevanti, precisazioni.

La prima: l'indagato, di professione, fa non il giornalista, ma l'Avvocato. Ragione per cui, se da un lato non può appellarsi ad alcun diritto / dovere di cronaca, dall'altro dovrebbe ben conoscere le cautele alle quali improntare la propria condotta: e, soprattutto, le conseguenze alle quali detta condotta lo può esporre.

La seconda: il *modus operandi* dell'indagato, a quanto pare (cfr. le risultanze del casellario giudiziale), non ha procurato offese all'onore ed alla reputazione del solo esponente: e ciò denota una certa sua inclinazione, o recidiva, nel perseverare ad utilizzare espressioni, nonchè a diffondere immagini, che sono pacificamente riconducibili alla fattispecie di reato che si è appena commentata.

Per quanto esposto, dunque, l'esponente **Gianluca Di Bartolo**

chiede

che il G.I.P. del Tribunale di Pavia, disattesa e respinta la richiesta di archiviazione presentata dai menzionati Pubblici Ministeri, voglia:

- provvedere ai sensi dell'art. 409, V comma, c.p.p., invitando i Pubblici Ministeri predetti a formulare l'imputazione,

o, in subordine

- provvedere ai sensi dell'art. 409, IV comma, c.p.p., disponendo la prosecuzione delle indagini, con il compimento di tutta l'ulteriore attività investigativa ritenuta opportuna e/o necessaria all'ulteriore accertamento dei fatti di cui alla querela; come, ad esempio, l'escussione di Paola Maria Rita Ferrara (madre dell'esponente, la quale, per prima, ha individuato i post pubblicizzati dall'indagato), di Angelo Ciocca (al quale l'esponente viene più volte, dall'indagato, accostato), di Roberta Gaviglio (impiegata della società CivilingLab).

Produce, in copia:

- la p.e.c. datata 30.01.2026, con allegato l'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione (**doc. 1**);

- la richiesta di archiviazione formulata dai Sostituti Pubblici Ministeri Dott. Alberto Palermo e Dott.ssa Chiara Giuiusa (**doc. 2**).

- lo screenshot del post pubblicato sulla pagina Facebook di Fabrizio Comini in data 25.10.2025 (**doc. 3**).

Pavia, lì 17.02.2026

Avv. Andrea Carlo Poma

L'Avv. Andrea Carlo Poma, quale difensore di fiducia di Gianluca Di Bartolo, avendone il potere in forza della nomina ricevuta, in atti, delega la Collega di studio, Avv. Alessia Preti, a depositare il sopra esteso atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Pavia, lì 17.02.2026

Avv. Andrea Carlo Poma

DOC. 1

Studio Legale Andrea Poma

Da:	notifichepenalidoc.procura.pavia@penale.ptel.giustiziacert.it
Inviato:	venerdì 30 gennaio 2026 13:16
A:	andrea.poma@pavia.pecavvocati.it
Oggetto:	#134002# [RGPM-NT 9241-2025 - Nell'interesse di: DI BARTOLO Gianluca - Documenti (ID:1122421|1122445)]
Allegati:	1122421.pdf; 1122445.pdf; comunicazione.xml

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAVIA
SERVIZIO NOTIFICA ATTI PER VIA TELEMATICA

Fascicolo:
Numero RG PM : 9241/2025 NOTI

Documenti:
- RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE TOTALE - DA SICP (1122421)
- AVVISO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ALLE PARTI OFFESE (408) - DA SICP (1122445)

La presente notificazione è effettuata nell'interesse di: **DI BARTOLO/Gianluca**
ai sensi di: **Ex Art. 33 Disp. Att. c.p.p.**
Si vedano gli eventuali allegati.

La notifica è stata predisposta e inviata dal cancelliere: **Francesco Bortone**

********ATTENZIONE: Non rispondere a questo messaggio, questa casella non è monitorata e i messaggi ricevuti non saranno trattati. ******** .

PROCURA di PAVIA

Studio Legale Andrea Poma

Da:	Per conto di: notifichepenalidoc.procura.pavia@penale.ptel.giustiziacert.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato:	venerdì 30 gennaio 2026 13:16
A:	andrea.poma@pavia.pecavvocati.it
Oggetto:	POSTA CERTIFICATA: #134002# [RGPM-NT 9241-2025 - Nell'interesse di: DI BARTOLO Gianluca - Documenti (ID:1122421|1122445)]
Allegati:	postacert.eml (107 KB); daticert.xml
Stato contrassegno:	Contrassegnato

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/01/2026 alle ore 13:15:58 (+0100) il messaggio "#134002# [RGPM-NT 9241-2025 - Nell'interesse di: DI BARTOLO Gianluca - Documenti (ID:1122421|1122445)] " è stato inviato da "notifichepenalidoc.procura.pavia@penale.ptel.giustiziacert.it" indirizzato a:

andrea.poma@pavia.pecavvocati.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: DC29A628.0077D6E8.0ED4E325.711E30C2.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 30/01/2026 at 13:15:58 (+0100) the message "#134002# [RGPM-NT 9241-2025 - Nell'interesse di: DI BARTOLO Gianluca - Documenti (ID:1122421|1122445)] " was sent by "notifichepenalidoc.procura.pavia@penale.ptel.giustiziacert.it" and addressed to:

andrea.poma@pavia.pecavvocati.it

The original message is attached.

Message ID: DC29A628.0077D6E8.0ED4E325.711E30C2.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

N. 9241/2025 R.G.N.R. – mod. 21

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pavia

AVVISO ALLA PERSONA OFFESA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ art. 408 c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento nei confronti di:

COMINI Fabrizio, nato il 22/07/1979 a Pavia ed ivi residente in via Trieste n. 29;

INDAGATO

per il reato di cui all'**art. 595 c. 3** in Pavia, accertato in data 23.12.2025,

Persona offesa:
DI BARTOLO Gianluca, nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL);

visto l'**art. 408 c.p.p.**,

AVVISA

la suddetta persona offesa che in data odierna ha formulato al Giudice per le Indagini Preliminari in sede richiesta di archiviazione, con avvertimento che **nel termine di venti giorni dalla notifica** del presente avviso ha facoltà di prendere visione degli atti presso la Segreteria del Pubblico Ministero (Procura della Repubblica di Pavia, Piazza del Tribunale n. 1 – Piano 2°) e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari, nonché di avvalersi della facoltà di accedere ai programmi di **giustizia riparativa**;

DISPONE

la notifica urgente della presente comunicazione alla sopra indicata persona offesa:

DI BARTOLO Gianluca, nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL), **elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Andrea Carlo POMA del Foro di Pavia**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Pavia,

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

FIRMATO E DEPOSITATO DIGITALMENTE
Il 28/01/2026 alle ore 18:38
CHIARA GIUIUSA

FIRMATO E DEPOSITATO DIGITALMENTE
il 28/01/2026 alle ore 18:05
ALBERTO PALERMO

DOC. 2

N. 9241/2025 R.G.N.R. – mod. 21

Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Pavia

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ artt. 408 e 411 c.p.p. ~

Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di
Pavia

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento nei confronti di:

COMINI Fabrizio, nato il 22/07/1979 a Pavia ed ivi residente in via Trieste n. 29;

INDAGATO

per il reato di cui all'**art. 595 c. 3** in Pavia, accertato in data 23.12.2025,

Persona offesa: **DI BARTOLO Gianluca**, nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL).

RILEVATO CHE

- ☐ il presente procedimento trae origine dalla nuova querela sporta dalla persona offesa in data 23.12.2025 nei confronti dell'odierno indagato, già querelato dallo stesso in data 9.8.2024 con procedimento archiviato (p.p. 6412/2024);
- ☐ il querelante lamenta la circostanza per cui COMINI continuerebbe a pubblicare su *Facebook post* a contenuto asserita mente diffamatorio, facendo riferimento ai fatti oggetto dell'indagine cd. "*Clean*", per cui l'odierno querelante è attualmente imputato nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 1451/2023;

RITENUTO CHE

- ☐ non possono che ribadirsi, ancora una volta, le considerazioni già espresse nella precedente richiesta di archiviazione, già ampiamente avallate dal GIP (con provvedimento che si allega), operando la causa di giustificazione del diritto di critica politica;
- ☐ a maggior ragione, nel caso di specie, nei *post* oggetto di contestazione il nome del querelante non viene, nella maggior parte dei casi, espressamente menzionato, rendendo così dubbia la circostanza per cui l'utente medio del *social network* possa ricondurne facilmente il contenuto proprio al DI BARTOLO (si parla, in termini generici e indeterminati di "*sistema San Genesio*"; "*sistema affaristico criminale*" "*imputati di Clean I*");
- ☐ gli unici due *post* in cui si fa espresso riferimento al nominativo del querelante sono rappresentati da quello pubblicato in data 6.10.2025 in cui il nome di DI BARTOLO viene menzionato esclusivamente in riferimento alla società CIVILING LAB ("*società di CIOCCA e di DI BARTOLO*", dato puramente oggettivo e reale) e in quello pubblicato in data 15.11.2025, in riferimento al fatto che l'amministrazione avrebbe "*ingrossato le tasche di CIOCCA e DI BARTOLO*".

  Sul punto, si evidenzia come tali fatti costituiscano lo specifico oggetto del giudizio a carico di DI BARTOLO, attualmente pendente in fase dibattimentale.

  In ogni caso, anche in relazione a tale *post*, deve trovare applicazione la causa di giustificazione sopra menzionata.

  I *post*, pubblicati (come ricordato dal GIP nel decreto di archiviazione) da un oggetto che partecipa attivamente alla vita politica del territorio, non presentano, complessivamente considerati, contenuto

FIRMATO E DEPOSITATO DIGITALMENTE
il 28/01/2026 alle ore 18:38
CHIARA GIUIUSA

diffamatorio, in quanto:

- si mantengono entro il limite della correttezza del linguaggio;
- rispettano il requisito della pertinenza all'interesse della collettività;
- non trasmodano in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso;
- le espressioni ed i giudizi espressi rimangono circoscritti nell'ambito di un dissenso critico motivato e poiché appare rispettato il dovere di continenza non sono da ritenersi offensive della altrui reputazione;

☐ Quanto pubblicato è da ricondursi ad un legittimo esercizio del diritto di critica esercitato dalla parte politica avversa nell'ambito della, seppur aspra, dialettica sociale.

Qualora si verta – come nel caso in esame – in ambito di critica, il presupposto della "veridicità" delle notizie riportate, come lamentato dal querelante, risulta affievolito in quanto i contenuti diffusi non costituiscono puro veicolo di conoscenza per il pubblico di un determinato fatto e non può pertanto porsi un problema di carenza di veridicità se non qualora i fatti esposti siano integralmente stravolti o falsificati;

☐ la Corte di Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/2014, dep. 27/11/2014 e Sez.5-, Sentenza n.31263 del 14/09/2020) ha ribadito che in tema di diffamazione il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.

La notizia di reato appare, pertanto, ancora un volta, infondata.

RITENUTO

quindi che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentano di formulare una **ragionevole previsione di condanna** (*né di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*);

visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.,

CHIEDE

che il Giudice per le Indagini Preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Pavia,

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

FIRMATO E DEPOSITATO DIGITALMENTE
il 28/01/2026 alle ore 18:05
ALBERTO PALERMO

Facebook

www.facebook.com/photo/?fbid=...

Accedi



Fabrizio Comini
23 ottobre 2025 ·

Il "diffamato" da me, il 25/2/2026 inizierà il suo processo insieme ad altri 12 coimputati per i fatti Clean1.

F.to
Il diffamatore Comini

8 2

Mi piace Commenta Condividi

Ancora nessun commento
Commenta prima di tutti.

Scrivi un commento...

10/02/2026

Doc. 3

N. 9241/2025 RGNR
N. 905/2026 RGGIP

Tribunale di Pavia
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
(pec: gipgup.tribunale.pavia@giustiziacert.it)

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA A SEGUITO DI OPPOSIZIONE
art. 409 II comma c.p.p.
Il G.I.P.

Il Giudice Dr.ssa Maria Cristina Lapi, visti gli atti del procedimento contro:

1) **COMINI Fabrizio,** nato a Pavia il 22/07/1979, residente a Pavia in via Trieste n.29
Difeso d'ufficio dall'Avv. GIBIN ANDREA, del Foro di Pavia.
(nomina effettuata ai sensi dell'art. 97ss. cpp; 28, 29, 30 D.Lvo 271/89 così come modificati dalla Lg. 60/01, indicazione ricevuta tramite applicativo Sfera *(avvertendo l'indagato che ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio, salva l'ammissione al patrocinio dei non abbienti ai sensi della Legge n.217 del 30\7\1990).*

INDAGATO: **del reato di cui all'art. 595 co.3 c.p.**, accertato a Pavia in data 23/12/2025

Letta la richiesta di archiviazione del P.M. e la successiva opposizione all'archiviazione presentata dalla p.o:
DI BARTOLO Gianluca, nato a Mussomeli il 16/06/1991, elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia.
Difesa di fiducia dall'Avv. POMA Andrea Carlo, del Foro di Pavia.

Visti gli artt. 409 e ss. e 127 c.p.p.;

FISSA

Per la discussione della richiesta di archiviazione in camera di consiglio l'udienza del giorno

23 APRILE 2026 ALLE ORE 11:10

presso il Tribunale di PAVIA, Corso Cavour, piano terra, stanza n. 6, ufficio G.I.P.

Manda alla Cancelleria perché ne dia avviso, da notificarsi almeno dieci giorni prima della udienza, al Pubblico Ministero richiedente, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, alle persone sottoposte alle indagini ed ai loro difensori di fiducia o (se privi di difensore) nominati d'ufficio con il presente atto nonché alla persona offesa ed al suo difensore.

Con invito a ciascun indagato ad eleggere domicilio, con avvertimento che le successive notifiche ove non provveda saranno eseguite nel luogo in cui sarà eseguita la notifica del presente decreto o, in caso di elezione di domicilio insufficiente od incompleta, saranno eseguite presso il difensore.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 FEB. 2026
Il Funzionario AUP
Barbara RUBU

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Maria Cristina Lapi
Il Funzionario AUP
Barbara RUBU

N. 9241/2025 R.G.N.R. – mod. 21

Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Pavia

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ artt. 408 e 411 c.p.p. ~

Al **G**iudice per le **I**ndagini **P**reliminari
presso il Tribunale di
Pavia

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento nei confronti di:

COMINI Fabrizio, nato il 22/07/1979 a Pavia ed ivi residente in via Trieste n. 29;

INDAGATO

per il reato di cui all'**art. 595 c. 3** in Pavia, accertato in data 23.12.2025,

Persona offesa: **DI BARTOLO Gianluca,** nato il 16/06/1991 a Mussomeli (CL).

RILEVATO CHE

- ☐ il presente procedimento trae origine dalla nuova querela sporta dalla persona offesa in data 23.12.2025 nei confronti dell'odierno indagato, già querelato dallo stesso in data 9.8.2024 con procedimento archiviato (p.p. 6412/2024);
- ☐ il querelante lamenta la circostanza per cui COMINI continuerebbe a pubblicare su *Facebook post* a contenuto asseritamente diffamatorio, facendo riferimento ai fatti oggetto dell'indagine cd. "*Clean*", per cui l'odierno querelante è attualmente imputato nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 1451/2023;

RITENUTO CHE

- ☐ non possono che ribadirsi, ancora una volta, le considerazioni già espresse nella precedente richiesta di archiviazione, già ampiamente avallate dal GIP (con provvedimento che si allega), operando la causa di giustificazione del diritto di critica politica;
- ☐ a maggior ragione, nel caso di specie, nei *post* oggetto di contestazione il nome del querelante non viene, nella maggior parte dei casi, espressamente menzionato, rendendo così dubbia la circostanza per cui l'utente medio del *social network* possa ricondurne facilmente il contenuto proprio al DI BARTOLO (si parla, in termini generici e indeterminati di "*sistema San Genesio*"; "*sistema affaristico criminale*" "*imputati di Clean I*");

- ☐ gli unici due *post* in cui si fa espresso riferimento al nominativo del querelante sono rappresentati da quello pubblicato in data 6.10.2025 in cui il nome di DI BARTOLO viene menzionato esclusivamente in riferimento alla società CIVILING LAB ("*società di CIOCCA e di DI BARTOLO*", dato puramente oggettivo e reale) e in quello pubblicato in data 15.11.2025, in riferimento al fatto che l'amministrazione avrebbe "*ingrossato le tasche di CIOCCA e DI BARTOLO*".

  Sul punto, si evidenzia come tali fatti costituiscano lo specifico oggetto del giudizio a carico di DI BARTOLO, attualmente pendente in fase dibattimentale.

  In ogni caso, anche in relazione a tale *post*, deve trovare applicazione la causa di giustificazione sopra menzionata.

  I *post*, pubblicati (come ricordato dal GIP nel decreto di archiviazione) da un oggetto che partecipa attivamente alla vita politica del territorio, non presentano, complessivamente considerati, contenuto

FIRMATO E DEPOSITATO DIGITALMENTE
il 28/01/2026 alle ore 18:38
CHIARA GIUIUSA

diffamatorio, in quanto:

- si mantengono entro il limite della correttezza del linguaggio;
- rispettano il requisito della pertinenza all'interesse della collettività;
- non trasmodano in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso;
- le espressioni ed i giudizi espressi rimangono circoscritti nell'ambito di un dissenso critico motivato e poiché appare rispettato il dovere di continenza non sono da ritenersi offensive della altrui reputazione;

☐ Quanto pubblicato è da ricondursi ad un legittimo esercizio del diritto di critica esercitato dalla parte politica avversa nell'ambito della, seppur aspra, dialettica sociale.

Qualora si verta – come nel caso in esame – in ambito di critica, il presupposto della "veridicità" delle notizie riportate, come lamentato dal querelante, risulta affievolito in quanto i contenuti diffusi non costituiscono puro veicolo di conoscenza per il pubblico di un determinato fatto e non può pertanto porsi un problema di carenza di veridicità se non qualora i fatti esposti siano integralmente stravolti o falsificati;

☐ la Corte di Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/2014, dep. 27/11/2014 e Sez.5-, Sentenza n.31263 del 14/09/2020) ha ribadito che in tema di diffamazione il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.

La notizia di reato appare, pertanto, ancora un volta, infondata.

RITENUTO

quindi che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentano di formulare una **ragionevole previsione di condanna** (*né di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*);

visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.,

CHIEDE

che il **G**iudice per le **I**ndagini **P**reliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Pavia,

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA





FIRMATO E DEPOSITATO DIGITALMENTE
il 28/01/2026 alle ore 18:05
ALBERTO PALERMO

Ordine degli Avvocati di Pavia
Centro Nomine Difese d'Ufficio

Dati richiedente

Nominativo	TRUDU BARBARA
Telefono	0382398481
Fax	
Cellulare	3482301442
Email	barbara.trudu@giustizia.it
PEC	

Richiesta difensore d'ufficio

Data e ora nomina	20/02/2026 07:58:47
Numero imputati	1
RG o in mancanza iniziali indagato	9241/2025
Tipo turno / Indagato	MAGGIORENNI - ATTI NON URGENTI/LIBERI
Note	

nomina x fiss ud. opp arch

Dati difensore

Nominativo	GIBIN ANDREA (29/03/1972)
Cellulare	3318053867
Email	andrea.gibin@gmail.com
Pec	andrea.gibin@pavia.pecavvocati.it
Indirizzo principale	Via Cavallini, 5 - 27100 - PAVIA (PV)
Telefono	038235702
Fax	038235702

Powered by Visura S.p.A.